

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Riassetto del sistema radiotelevisivo. C. 310-434-436-1343-1372-2486-2913-2919-2965-3035-3043-3098-3106-3184-3274-3286-3303-3447-3454-3567-3588-3689-D, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica e sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 2002. (Seguito dell'esame e rinvio) .....	135
ALLEGATO (Emendamenti e articoli aggiuntivi) .....	142

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 21 gennaio 2004. — Presidenza del presidente della IX Commissione Paolo ROMANI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni Giancarlo Innocenzi.*

#### La seduta comincia alle 14.30

#### Riassetto del sistema radiotelevisivo

**C. 310-434-436-1343-1372-2486-2913-2919-2965-3035-3043-3098-3106-3184-3274-3286-3303-3447-3454-3567-3588-3689-D, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica e sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 2002.**

*(Seguito dell'esame e rinvio)*

Le Commissioni proseguono l'esame rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 gennaio 2004.

Paolo ROMANI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi (*vedi allegato*) al provvedimento in esame. Avverte inoltre che gli emendamenti presentati dal deputato

Butti sono stati sottoscritti dal deputato Meroi.

Comunica inoltre che, avendo l'Assemblea deliberato, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del Regolamento, la limitazione della discussione alle sole parti che formano oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica, devono considerarsi inammissibili i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi: tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, ad eccezione degli identici emendamenti 2.7 Colasio e 2.3 Duca, dell'emendamento 2.1 dei relatori, degli emendamenti 2.9 Rognoni, 2.4 Gentiloni, 2.8 Colasio, 2.13 Gentiloni; tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5, ad eccezione dell'emendamento 5.9 dei relatori; tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 6 a 14.

Con riferimento all'articolo 15, avverte che devono ritenersi inammissibili gli emendamenti Colasio 15.51 e 15.9, salvo che siano riformulati come sostitutivi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 15; gli emendamenti Gentiloni 15.22 e Colasio 15.23, in quanto – seppur formalmente riferiti all'articolo 15 – affrontano questioni nuove rispetto al contenuto dell'articolo 15, commi da 1 a 6, e non conseguenti ai

rilievi del messaggio del Presidente della Repubblica; gli emendamenti Colasio 15.32, Rognoni 15.33, Colasio 15.34.

Avverte quindi che gli emendamenti Rognoni 15.35, Tarantino 15.37 e 15.38 sono ammissibili a condizione che siano riformulati come commi aggiuntivi dopo il comma 6, considerato che il contenuto degli emendamenti appare comunque inerente alle parti ritenute oggetto del messaggio.

Avverte che sono inoltre inammissibili gli emendamenti Tarantino 15.36 e Gentiloni 15.50; tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 17 a 22; tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 23, ad eccezione degli emendamenti 23.46 Carra e 23.47 dei relatori. Avverte che l'articolo aggiuntivo Rognoni 23.02 è invece ammissibile – considerato che il suo contenuto appare comunque inerente alle parti ritenute oggetto del messaggio – a condizione che sia riformulato come commi aggiuntivi all'articolo 25.

Avverte che sono inammissibili tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 26 a 28, ad eccezione dell'emendamento Colasio 28.2, purché riformulato, per quanto riguarda il riferimento alla lettera c), limitatamente al richiamo dei commi da 1 a 7 dell'articolo 15 della legge n. 223 del 1990. Per quanto riguarda poi l'emendamento Grignaffini 28.1, il quale è estraneo alle parti cui si è deciso di limitare la discussione, sottolinea che esso affronta questioni già sollevate, che riguardano la corretta formulazione del testo. Al riguardo, ritiene che la questione posta non sia in realtà fondata considerato che la volontà del legislatore di mantenere l'operatività della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi risulta con chiarezza dal testo del provvedimento, considerato in particolare che l'articolo 28, comma 1, lettera a), mantiene espressamente in vigore l'articolo 4 della legge n. 103 del 1975 che disciplina le funzioni della Commissione di vigilanza; che al medesimo articolo 28 viene « fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 20 » del progetto di legge che, recando disposizioni

riguardanti la RAI, richiama più volte la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; che l'articolo 20 del progetto di legge attribuisce espressamente alla Commissione di vigilanza nuove funzioni (espressione del parere per la nomina del Presidente RAI, formulazione della lista di candidati per la nomina da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei membri del CDA fino alla completa alienazione della partecipazione statale; elezione di sette membri del CDA fino a che il numero di azioni alienate non superi la quota del 10 per cento del capitale RAI). Osserva che, ove a seguito dell'esame in Commissione i dubbi interpretativi al riguardo non fossero del tutto superati, le Commissioni si faranno carico di valutare l'opportunità di proporre all'Assemblea una soluzione di coordinamento formale.

Ricorda inoltre che la Conferenza dei presidenti di Gruppo, nella riunione di ieri, 20 gennaio 2004, ha confermato che l'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento in esame avrà luogo lunedì 26 gennaio 2004. Al fine di rispettare tale scadenza, consentendo alle Commissioni competenti in sede consultiva di esprimere il prescritto parere, occorre concludere l'esame degli emendamenti entro la giornata odierna. Propone pertanto che la presente seduta delle Commissioni riunite prosegua anche nella serata, a partire dalle ore 21.

Giorgio PANATTONI (DS-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda la deliberazione con la quale, poco prima dell'inizio della seduta della Commissione, l'Assemblea ha limitato l'esame del provvedimento alle sole parti che formano oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica. Evidenzia, al riguardo, come l'elenco delle parti proposto all'Assemblea – e da essa approvato – includa anche le disposizioni contenenti termini temporali scaduti o in scadenza, che non erano invece contemplate nella proposta di limitazione presentata alle Commissioni riunite. Osserva che ad alcuni dei termini temporali in questione sono legati pro-

blemi rilevanti, sottolineando in particolare come l'ormai inevitabile differimento dell'avvio della privatizzazione della RAI – di cui all'articolo 21 del progetto di legge in esame – comporti conseguenze anche sulle politiche per la diffusione della tecnologia digitale, atteso che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 21 stesso, i proventi attesi dalla privatizzazione sono destinati per il 25 per cento al finanziamento di incentivi diffusione presso le famiglie italiane di apparecchi idonei alla ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale.

Rilevato, quindi, come per la formulazione di emendamenti riferiti alle nuove parti individuate dall'Assemblea e per la riformulazione degli emendamenti altrimenti inammissibili occorra consentire tempi congrui, chiede che sia fissato un termine adeguato per la presentazione degli stessi in Commissione.

Inoltre, anche alla luce dei nuovi elementi intervenuti – quali, in particolare, l'ampliamento alle parti contenenti termini e la questione dell'articolo 1 della legge n. 103 del 1975, relativa alla Commissione di vigilanza sulla RAI – chiede alla Presidenza di adoperarsi formalmente affinché l'avvio della discussione sulle linee generali in Assemblea, fissato per il 26 gennaio, sia posticipato in modo da consentire alle Commissioni riunite un esame non affrettato, tanto più considerata la rilevanza politica del provvedimento in esame e l'attenzione richiesta dal suo carattere sistematico.

Andrea COLASIO (MARGH-U), dichiarando di condividere le considerazioni svolte dal deputato Panattoni, chiede che siano assicurati congrui tempi per la predisposizione degli emendamenti riferiti alle parti ulteriori recate dalla proposta deliberata in Assemblea e per la riformulazione degli emendamenti già presentati, dove suggerita dal Presidente come condizione per l'ammissibilità di essi. Al riguardo, chiede chiarimenti circa la valutazione di inammissibilità riferita agli emendamenti Rosato 5.10 e 5.11, che riguardano l'articolo 5, comma 1, lettera l),

invitando la Presidenza a rivedere tale decisione.

Propone quindi, a nome del proprio gruppo, che il termine per la presentazione di emendamenti alle nuove parti sia fissato alle ore 21 della giornata odierna e che l'esame degli emendamenti riprenda alle ore 9 di domani.

Paolo ROMANI, *presidente*, ricordato che le Commissioni riunite limiteranno l'esame del progetto di legge alle sole disposizioni che la deliberazione dell'Assemblea individua quali parti oggetto del messaggio del Capo dello Stato, fa quindi presente che gli emendamenti all'articolo 5, comma 1, lettera l) sono ammissibili solo se riferiti alla parte della disposizione che richiama il decreto legislativo n. 198 del 2002. Sottolinea altresì la grande disponibilità manifestata finora dalla Presidenza che, dopo un ampio lavoro istruttorio, ha deciso di ritenere ammissibili anche quegli emendamenti il cui contenuto appare comunque inerente alle parti ritenute oggetto del messaggio, purchè riformulati riferendoli agli articoli richiamati nella deliberazione dell'Assemblea.

Quanto alla richiesta di differimento dell'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea, ricorda che nella riunione della Conferenza dei Presidenti di gruppo, che ha avuto luogo nella giornata di ieri, quando è stato deciso di inserire all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di limitazione ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del Regolamento, la questione non è stata sollevata pur sapendo che tale deliberazione avrebbe necessariamente ristretto i tempi a disposizione per l'esame da parte delle Commissioni.

Giorgio PANATTONI (DS-U) ribadisce che le modifiche alle disposizioni recanti termini temporali non sono di poco conto, considerato che intorno a detti termini si intrecciano processi e percorsi che interessano l'intero provvedimento, di modo che il cambiamento delle date può costituire un intervento su aspetti sostanziali. Ricorda nuovamente, al riguardo, il problema della insufficiente copertura finan-

ziaria delle iniziative per la promozione della tecnica digitale conseguente al mancato avvio della privatizzazione della RAI nei termini previsti originariamente.

Angelo SANZA (FI), auspicando che non abbia luogo un contrasto tra la maggioranza e l'opposizione, e ricordato che il contenuto del provvedimento è stato ormai approfondito a sufficienza nel corso dell'ampio *iter* parlamentare che si è svolto in questi mesi, si dice dell'avviso che l'organizzazione dei lavori nelle Commissioni riunite debba mantenersi in linea con le scelte già definite nella Conferenza dei Presidenti di gruppo. Ritiene quindi opportuno che il termine per la presentazione di emendamenti alle parti riferite a termini scaduti o di prossima scadenza sia fissato alle ore 18 di oggi.

Andrea COLASIO (MARGH-U) propone che il predetto termine sia fissato alle ore 20 per consentire un tempo congruo per la predisposizione degli emendamenti.

Giorgio PANATTONI (DS-U) sottolinea l'esigenza di rinviare quindi l'esame degli emendamenti alla seduta delle ore 21 in modo da poter esaminare attentamente la valutazione di inammissibilità comunicata dalla Presidenza e di poter esaminare anche gli emendamenti riferiti ai termini.

Paolo ROMANI, *presidente e relatore per la IX Commissione*, nel sottolineare come quanto da ultimo richiesto dal deputato Panattoni non risponda alla prassi finora seguita e che non vede impedimenti ad avviare l'esame degli emendamenti che riguardano gli articoli che non contengono termini scaduti o in scadenza, propone che il termine per la presentazione di emendamenti alle parti riferite a termini scaduti o di prossima scadenza sia fissato alle ore 20 di oggi.

La Commissione concorda.

Paolo ROMANI, *presidente e relatore per la IX Commissione*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.1 dei re-

latori. Esprime quindi parere contrario sugli identici emendamenti Colasio 2.7 e Duca 2.3, nonché sugli emendamenti Rognoni 2.9, Gentiloni 2.4, Colasio 2.8 e Gentiloni 2.13.

Il sottosegretario Giancarlo INNOCENZI esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni riunite respingono gli identici emendamenti Colasio 2.7 e Duca 2.3.

Giorgio PANATTONI (DS-U) osserva che l'emendamento 2.1 dei relatori riveste un'importanza centrale nel provvedimento in quanto interviene su una nozione, quella di Sistema integrato delle comunicazioni (SIC), che è stata oggetto di numerosi rilievi; al riguardo ricorda in particolare le incertezze concernenti l'ammontare del SIC e la sua composizione, nonché il giudizio dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, secondo la quale il SIC, come definito dalla proposta di legge in esame, sarebbe un mercato non significativo, indefinito e inadatto ai fini *antitrust* che la norma che lo introduce si propone; difficoltà alle quali ritiene che l'emendamento dei relatori non fornisca una soluzione. Quindi, proponendo una lettura comparativa della norma che definisce il SIC – ovvero l'articolo 2, comma 1, lettera g) del progetto di legge in esame – e dell'emendamento 2.1 dei relatori, che sostituisce per intero il testo della definizione del SIC, chiede delucidazioni circa le effettive modifiche che, attraverso l'emendamento, il relatore intende apportare alla definizione. Chiede in particolare se le « imprese radiotelevisive » e quelle « di produzione e distribuzione, qualunque ne sia la forma tecnica, di contenuti per programmi televisivi o radiofonici » siano un mercato più ampio oppure meno rispetto alla « radio e televisione »; se le « imprese dell'editoria quotidiana, periodica, libraria, elettronica, anche per il tramite di internet » siano qualcosa di diverso rispetto alla « stampa quotidiana e periodica; editoria annuari-

stica ed elettronica anche per il tramite di internet ».

Auspica che vi sia la disponibilità a dissipare le perplessità evidenziate, spiegando con precisione, anche mediante una nota tecnica, le differenze tra il SIC come attualmente definito dalla proposta di legge in esame e il SIC come definito dall'emendamento 2.1 dei relatori. Aggiunge che la richiesta di chiarimento riguarda, in definitiva, l'effettiva composizione del SIC e le dimensioni di esso, osservando che in particolare la introduzione dell'attività « cinema » al posto delle imprese di produzione e distribuzione delle « opere cinematografiche », nonché l'aggiunta nel SIC delle « iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni » induca a credere che il SIC sia stato ampliato anziché ridotto come chiedeva il Capo dello Stato. A questo riguardo, ricordato che gli organi di stampa riferiscono di un emendamento della maggioranza volto a ridurre in misura rilevante l'ammontare del SIC, in particolare a ridurlo da circa 32 milioni di euro a circa 25 milioni di euro, chiede che sia chiaramente illustrato il metodo di calcolo che ha indotto a dette valutazioni.

Giuseppe GIULIETTI (DS-U) ritiene che le questioni sollevate dal deputato Panattoni debbano essere oggetto della massima attenzione da parte delle forze politiche. Si discute, infatti, in merito ad una legge di sistema che ha indubbe implicazioni di rilievo politico-istituzionale, nonché pregnanti riverberi in materia di libertà di mercato e di pluralismo informativo. Ritiene, in particolare, che le decisioni assunte dalla maggioranza dimostrino una completa sordità rispetto ai rilievi formulati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Assai grave appare poi la scelta di escludere dalle parti oggetto di esame la materia delle telepromozioni.

Ciò premesso, ritiene assolutamente non convincente la ridefinizione del SIC proposta con l'emendamento 2.1 dei relatori, in quanto comprende mercati eterogenei e non contigui. Si tratta, a suo

avviso, di un aggregato di prodotti e servizi di natura alquanto diversa, estraneo ad ogni tipo di tutela *antitrust*. Sarebbe pertanto opportuna una più adeguata riformulazione del SIC, anche ispirandosi alle previsioni della legge cosiddetta « legge Maccanico » al riguardo.

Andrea COLASIO (MARGH-U) ritiene che la definizione del SIC sia assolutamente rilevante, in quanto è prodromica alla individuazione di eventuali posizioni dominanti. Il rischio che il provvedimento possa non ostacolare, o addirittura favorire, la costituzione di posizioni dominanti rappresenta uno dei nodi essenziali del messaggio presidenziale di rinvio del provvedimento in titolo. È fondamentale, a suo avviso, quantificare il SIC, in quanto soltanto in tal modo è possibile individuare quella quota del 20 per cento, superata la quale potrebbe darsi luogo alla formazione di posizioni dominanti. Ritiene pertanto di primaria importanza una ridefinizione degli aspetti di natura quantitativa del SIC, come condizione necessaria a garantire la concorrenzialità del mercato, e quindi un adeguato livello di pluralismo. Espone rilievi critici circa l'emendamento 2.1 dei relatori, in quanto lascia ampi margini di indeterminatezza in ordine alla specificazione del SIC. Il SIC, in tale emendamento, si configura come un « affastellamento » di mercati non contigui ed eterogenei, come tale inadeguato al fine di contenere il potere di mercato delle imprese, non potendosi sulla sua base riscontrare alcuna posizione dominante. Ai fini della corretta definizione del SIC, sarebbe opportuno fare riferimento alla sostituibilità dei beni: solo in tal modo si potrebbe individuare in modo congruo l'eventuale presenza di una posizione dominante.

Segnala quindi che questa definizione del SIC rischia di rendere più difficile, se non impossibile, l'esercizio dei compiti di vigilanza sui mercati attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che rappresentano un presupposto imprescindibile per garantire il pluralismo nel settore dell'informazione. È fermamente

convinto che il superamento dell'attuale assetto duopolistico in campo televisivo possa realizzarsi soltanto con una definizione del SIC che sia priva di ambiguità e scientificamente fondata.

L'emendamento proposto dal relatore non risolve i problemi in campo, limitandosi ad escludere dal SIC le sole imprese fonografiche e librerie. Risulta così elusa la questione fondamentale, che consiste nella definizione di criteri e metodiche chiari e condivisibili. Per tali ragioni, ritiene l'emendamento 2.1 dei relatori assolutamente non idoneo a garantire il pluralismo nell'informazione.

Paolo ROMANI, *presidente e relatore per la IX Commissione*, segnala l'opportunità che i contenuti dell'emendamento 2.1 siano valutati congiuntamente a quelli dell'emendamento 15.2 dei relatori, che definisce la disciplina *antitrust* nel SIC: in tal modo risulterebbero probabilmente più chiare le rilevanti modifiche che essi propongono.

Ettore ROSATO (MARGH-U) ritiene che l'emendamento 2.1 dei relatori non sia sostanzialmente innovativo: si assiste, a suo avviso, a una revisione puramente formale della definizione del SIC, che non è assolutamente idonea a dare risposta alle questioni sollevate dal Presidente della Repubblica. Si riferisce, in particolare, alla mancanza di una quantificazione specifica del SIC, come pure all'aggiramento della questione relativa alla raccolta pubblicitaria. Al proposito, ricorda che nel messaggio di rinvio è espressamente richiamata la necessità di evitare il pericolo che la radiotelevisione, inaridendo una tradizionale fonte di finanziamento della libera stampa, rechi grave pregiudizio ad una libertà che la Costituzione fa oggetto di energica tutela.

Concludendo, invita pertanto la maggioranza a rivedere la posizione che l'ha portata ad escludere dal confronto parlamentare la controversa questione delle telepromozioni, e si associa alla richiesta di chiarimenti in ordine alla effettiva composizione del SIC, anche attraverso la

presentazione di una scheda tecnica in cui siano specificate in modo compiuto le varie voci che in esso concorrono.

Paolo ROMANI, *presidente e relatore per la IX Commissione*, considerata l'imminenza della ripresa della seduta dell'Assemblea, propone, in ordine al seguito dei lavori delle Commissioni, che – in mancanza di nuove indicazioni da parte della Conferenza dei presidenti di Gruppo circa l'avvio della discussione in Assemblea – il seguito dell'esame del provvedimento abbia luogo alle 21 di oggi. Inoltre, come già convenuto, il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti alle parti del progetto di legge che recano termini scaduti o di prossima scadenza è fissato alle ore 20 di oggi. Ritiene altresì possibile, ai fini di un ordinato svolgimento dei lavori, prevedere che gli interventi in sede di discussione degli emendamenti abbiano luogo fino alle 23, passando quindi alle votazioni sui medesimi, da concludere comunque entro le 24, in modo da poter tempestivamente trasmettere il testo modificato alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Giorgio PANATTONI (DS-U) non concorda con la proposta del presidente in quanto ritiene che sia innanzitutto necessario attendere la presentazione da parte della presidenza di un prospetto tecnico che specifichi, dal punto di vista quantitativo, in modo compiuto e preciso il SIC. Ricorda peraltro che la Commissione Cultura è impegnata, nella serata odierna, nella votazione della proposta di parere attinente al decreto attuativo della riforma scolastica. In conclusione ribadisce di non poter aderire alla proposta testè formulata.

Ferdinando ADORNATO, *presidente della VII Commissione*, intende precisare che, nella giornata di ieri, si è esaurita la discussione generale sul decreto concernente la scuola e che pertanto, nella serata odierna, l'esame dovrebbe concludersi tempestivamente nell'arco di un'ora con le

dichiarazioni di voto e il conseguente voto sulla proposta di parere.

Paolo RICCIOTTI (FI) è favorevole alla proposta del presidente, in quanto, a suo avviso, non si può ulteriormente rinviare l'approvazione di una legge, quale quella in esame, così piena di significato politico.

Andrea COLASIO (MARGH-U) non concorda con la proposta presidenziale e ricorda che la Commissione cultura è impegnata nell'esame di un provvedimento rilevante e strategico per il Paese, in

ordine al quale l'opposizione si riserva di presentare la sua proposta alternativa di parere. Non dovrebbe pertanto, a suo avviso, aver luogo la convocazione delle Commissioni riunite nella serata odierna.

Paolo ROMANI, *presidente e relatore per la IX Commissione*, conclusivamente, preso atto delle posizioni dei vari gruppi, ribadisce la proposta precedentemente formulata, rinviando il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.55.**

ALLEGATO

**Riassetto del sistema radiotelevisivo (C. 310-434-436-1343-1372-2486-  
2913-2919-2965-3035-3043-3098-3106-3184-3274-3286-3303-3447-  
3454-3567-3588-3689-D)**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 2.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:*

«*d-bis*) produttore di contenuti: il soggetto che svolge attività di produzione audiovisiva;

*d-ter*) produttore indipendente di contenuti: il soggetto europeo non controllato da o collegato a operatori di rete o fornitori di contenuti.

**\*2. 5.** Giuliotti, Sasso.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:*

«*d-bis*) produttore di contenuti: il soggetto che svolge attività di produzione audiovisiva;

*d-ter*) produttore indipendente di contenuti: il soggetto europeo non controllato da o collegato a operatori di rete o fornitori di contenuti.

**\*2. 6.** Colasio, Gentiloni Silveri, Carra, Pasetto.

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«*d-bis*) “fornitore non profit di contenuti di valore civico e sociale” il soggetto costituito in forma di associazione non riconosciuta o di associazione riconosciuta o di cooperativa ordinaria ai sensi dell’ar-

ticolo 2511 e seguenti del codice civile o di piccola società cooperativa di cui alla legge n. 266 del 7 agosto 1997, o di cooperativa sociale di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni e integrazioni, con espressa esclusione dei partiti, dei sindacati, delle fondazioni bancarie e degli enti morali e religiosi che, svolgendo la propria attività senza fini di lucro, ha la responsabilità editoriale nella predisposizione di programmi televisivi o radiofonici di preminente interesse civico, sociale e culturale e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione, anche ad accesso condizionato, su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica. Ogni riferimento contenuto nella presente legge ai fornitori di contenuti si intende rivolto anche ai fornitori non profit di contenuti di valore civico e sociale purché ne agevoli l’attività e l’accesso alle frequenze e l’uso delle stesse e non contrasti con quanto specificamente dettato per gli stessi.».

**2. 2.** Grignaffini, Giuliotti, Chiaromonte, Capitelli, Carli, Martella, Lolli, Sasso, Tocci.

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

**\*2. 7.** Colasio, Carra, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Pasetto.

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

**\*2. 3.** Duca.

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

g) « sistema integrato delle comunicazioni » il settore economico che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet; radio e televisione; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni.

**2. 1. I Relatori.**

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

g) « sistema integrato delle comunicazioni » il settore economico che comprende le imprese o rami di imprese radiotelevisive, dell'editoria quotidiana, periodica ed elettronica destinata al consumo, anche per il tramite di Internet;

**2. 9. Rognoni, Panattoni, Albonetti, Aduce.**

*Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole da: le imprese dell'editoria fino a: Internet.*

**2. 4. Gentiloni Silveri, Colasio, Carra, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.**

*Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole da: le imprese dell'editoria fonografica fino alla fine.*

**2. 8. Colasio, Gentiloni Silveri, Carra, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.**

*Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole: periodica, libreria, elettronica.*

**2. 13. Gentiloni Silveri, Colasio, Carra, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.**

*Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:*

i) « ambito nazionale » l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o radiofonica effettuata con rete che comprenda almeno l'80 per cento del territorio nazionale e tutti capoluoghi di provincia.

**2. 10. Panattoni, Rognoni, Raffaldini, Tildei.**

*Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:*

i) « ambito nazionale » l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o radiofonica effettuata con rete che comprenda almeno l'80 per cento del territorio nazionale.

**2. 11. Panattoni, Rognoni, Raffaldini, Tildei.**

*Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:*

i) « ambito nazionale » l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o radiofonica effettuata con rete che assicuri almeno la copertura dell'80 per cento della popolazione nazionale.

**2. 12. Panattoni, Rognoni, Raffaldini, Tildei.**

**ART. 5.**

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: o di fornitore di contenuti radiofonici inserire le seguenti: o di fornitore non profit di contenuti di valore civico e sociale.*

Conseguentemente al comma 1, lettera b), è inserito in fine il seguente periodo: dall'elencazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'attività di forniture non profit di contenuti di valore civico e sociale dovranno essere esclusi — anche in deroga alla legislazione vigente e a quanto previsto dal seguente articolo 16), comma 2, lettera d) — la potenzialità economica del soggetto richiedente e ogni altro requisito di carattere economico-patrimoniale, il personale dipendente e gli indici di ascolto, dandosi invece particolare rilevanza alla qualità del progetto presentato.

**5. 1.** Grignaffini, Giulietti, Chiaromonte, Capitelli, Carli, Martella, Lolli, Sasso, Tocci.

*Al comma 1, lettera e) sostituire l'alinea con la seguente:*

e) obbligo per tutti gli operatori di rete e per gli operatori che diffondono programmi ad accesso condizionato via cavo o satellite che si trovano in posizione dominante o esclusiva: »

**5. 3.** Giulietti, Albonetti, Grignaffini, Chiaromonte.

*Al comma 1, lettera e), punto 2, dopo le parole: a condizioni di mercato inserire le seguenti: e, per quanto concerne i fornitori non profit di contenuti di valore civico e sociale, al 10 per cento del costo netto documentato, da verificarsi da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.*

**5. 4.** Grignaffini, Giulietti, Chiaromonte, Capitelli, Carli, Martella, Lolli, Sasso, Tocci.

*Al comma 1, lettera e), dopo il punto 2) inserire il seguente:*

2-bis) di dare accesso alla propria rete trasmissiva ai fornitori di contenuti che ne facciano richiesta, secondo le norme che

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce in un regolamento da adottare entro il 30 aprile 2004 conformemente ai seguenti criteri direttivi:

a) stabilire norme a garanzia dell'accesso, in condizioni di parità di trattamento, alle radiofrequenze degli operatori di rete o alla piattaforma degli operatori che diffondono programmi ad accesso condizionato via cavo o satellite, da parte di fornitori di contenuti ad essi non direttamente o indirettamente riconducibili, i quali rappresentino un particolare valore per il sistema televisivo nazionale o locale;

b) definire le modalità per l'adozione di specifici provvedimenti, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in materia di accordi fra fornitori di contenuti e operatori di rete o operatori che forniscono servizi ad accesso condizionato via cavo o satellite, ivi inclusi l'obbligo di trasmettere programmi in chiaro e la determinazione di limiti alla capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati;

c) definire, sulla base dei principi di trasparenza, obiettività, proporzionalità e non discriminazione, sentita l'Autorità garante per la concorrenza e del mercato, i criteri ed i limiti per l'assegnazione ai licenziatari di ulteriori frequenze o per il rilascio di ulteriori licenze;

d) stabilire norme in materia di controlli e verifiche sulla separazione contabile dei soggetti titolari di autorizzazioni e licenze e la misura dei contributi applicabili agli operatori di rete e agli operatori che forniscono servizi ad accesso condizionato via cavo o satellite.

**5. 13.** Giulietti, Albonetti, Grignaffini, Chiaromonte.

*Al comma 1, lettera e), dopo il punto 3) inserire il seguente:*

4) di rispettare rigorosamente, a pena di revoca della licenza, la riserva del dieci per cento della capacità trasmissiva, sia in ambito nazionale, sia in ambito locale,

determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze terrestri, a favore dei fornitori non profit di contenuti di valore civico e sociale di cui al seguente articolo 8.

- 5. 5.** Grignaffini, Giulietti, Chiaromonte, Capitelli, Carli, Martella, Lolli, Sasso, Tocci.

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole: fornitori di contenuti radiotelevisivi inserire le seguenti: ivi inclusi dei fornitori non profit di contenuti di valore civico e sociale,.*

- 5. 2.** Grignaffini, Giulietti, Chiaromonte, Capitelli, Carli, Martella, Lolli, Sasso, Tocci.

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

- 5. 6.** Colasio, Gentiloni Silveri, Carra, Lu-setti, Maccanico, Pasetto, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:*

*l) la concessione o l'autorizzazione per la radiodiffusione sonora o televisiva costituisce titolo per ottenere dal comune competente il rilascio di concessione edilizia per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture.*

- 5. 7.** Colasio, Gentiloni Silveri, Carra, Lu-setti, Maccanico, Pasetto, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:*

*l) la titolarità di concessione o di autorizzazione per la radiodiffusione so-*

*nora o televisiva dà diritto di chiedere al comune competente il rilascio di concessione edilizia per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture.*

- 5. 8.** Colasio, Gentiloni Silveri, Carra, Lu-setti, Maccanico, Pasetto, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 1, lettera l) sostituire le parole: diritto di ottenere dal, con le seguenti: titolo di chiedere al.*

- 5. 10.** Rosato.

*Al comma 1, lettera l) sostituire la parola: eserciti, con le seguenti: da esercire.*

- 5. 11.** Rosato.

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 con le seguenti: vigente in materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.*

- 5. 9.** I Relatori.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*3. L'accesso alla diffusione per le opere realizzate dai produttori indipendenti di contenuti, fino alla completa sostituzione del sistema analogico con quello digitale, dovrà essere garantita e regolamentata dall'autorità garante della concorrenza e del mercato, anche attraverso misure transitorie che prevedano specifici obblighi in capo agli attuali concessionari.*

- 5. 12.** Colasio, Gentiloni Silveri, Carra, Pasetto.

## ART. 6.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. L'attività di informazione radiotelevisiva, esercitata dalla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dalle emittenti private operanti in concessione nazionale, è svolta nel rispetto dei principi di cui al titolo 1, articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990 n. 223 ed al presente capo.

**6. 1.** Boato, Pisicchio, Rizzo, Intini, Zanella, Buemi, Bellillo, Bulgarelli, Cento, Cima, Di Gioia, Lion, Mazzuca, Pecoraro Scanio, Vertone.

*Al comma 1, sostituire le parole: costituisce un servizio di interesse generale con le seguenti: è esercitata nel rispetto dei principi di cui al titolo 1, articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990 n. 223 ed al presente capo.*

*Conseguentemente sopprimere, in fine, le parole: ed è svolta nel rispetto dei principi di cui al presente capo.*

**6. 2.** Boato, Rizzo, Intini, Zanella, Pisicchio, Buemi, Bellillo, Bulgarelli, Cento, Cima, Di Gioia, Lion, Mazzuca, Pecoraro Scanio, Vertone.

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

1-bis. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata « Commissione », ha funzioni di indirizzo generale e di vigilanza ad essa attribuite dalle disposizioni di legge vigenti per la società concessionaria di servizio pubblico ed esercita per le emittenti private operanti in concessione nazionale le sole funzioni di vigilanza, in ordine all'indipendenza, obiettività e pluralismo dei programmi di informazione e di comunicazione politica, secondo quanto disposto al comma 1 del presente articolo ed i

principi di cui al titolo 1, articolo 1, comma 2 della legge 6 agosto 1990 n. 223 ed al presente capo.

1-ter. La Commissione ha poteri di controllo in ordine alla propaganda, pubblicità ed informazione politica e garantisce l'osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale. Le trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale operanti in concessione nazionale sono disciplinate, nelle modalità e nei tempi, dal regolamento e dai provvedimenti attuativi adottati dall'Autorità di garanzia nelle comunicazioni, secondo quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249. La Commissione verifica il rispetto delle norme in materia di rettifica.

1-quater. La Commissione informa il Presidente dell'Autorità di garanzia nelle comunicazioni dei pareri di contestazione promossi in ordine ai casi di violazione da parte delle emittenti private delle norme vigenti e dei requisiti necessari al rilascio delle concessioni nazionali. L'Autorità di garanzia nelle comunicazioni, acquisiti i pareri della Commissione in merito ai casi di violazione, opera conseguentemente, in base alle norme che ne regolano il funzionamento, ed esprime, entro tre giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sulle contestazioni. Le emittenti radiotelevisive, nei confronti delle quali sia stata promossa procedura di contestazione, sono chiamate, entro tre giorni dal momento in cui i pareri della Commissione siano loro pervenuti, a trasmettere le proprie motivazioni alla Commissione. La Commissione, non oltre tre giorni, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, propone all'Autorità di garanzia nelle comunicazioni di adottare le sanzioni amministrative di cui all'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223 o delibera di non procedere.

1-quinquies. Entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, la Commissione predispose uno schema di relazione sull'informazione che viene inviato al Presidente dell'Autorità di garanzia nelle comunicazioni. Entro trenta giorni il Presi-

dente dell'Autorità di garanzia nelle comunicazioni esprime il parere conseguente e lo trasmette al Presidente della Commissione. Ricevuto il parere del Presidente dell'Autorità di garanzia nelle comunicazioni, entro il termine di quindici giorni, la Commissione è chiamata ad esaminare ed approvare, a maggioranza dei due terzi dei componenti, la relazione annuale sull'informazione nel sistema radiotelevisivo.

**6. 3.** Boato, Intini, Zanella, Pisicchio, Rizzo, Bellillo, Buemi, Bulgarelli, Cento, Cima, Di Gioia, Lion, Mazzuca, Vertone.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha funzioni di indirizzo generale e di vigilanza ad essa attribuite dalle disposizioni di legge vigenti per la società concessionaria di servizio pubblico ed esercita per le emittenti private operanti in concessione nazionale le sole funzioni di vigilanza, in ordine all'indipendenza, obiettività e pluralismo dell'informazione e della comunicazione politica, secondo quanto disposto al comma 1 del presente articolo ed i principi di cui al titolo 1, articolo 1, comma 2 della legge 6 agosto 1990 n. 223 ed al presente capo.

**6. 4.** Boato, Zanella, Pisicchio, Rizzo, Intini, Bellillo, Buemi, Bulgarelli, Cento, Cima, Di Gioia, Lion, Mazzuca, Vertone.

#### ART. 7.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. La disciplina del sistema radiotelevisivo tutela, valorizza e sostiene, senza scopo di lucro, l'emittenza a carattere comunitario in ambito locale. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze è prevista una riserva delle stesse per le emittenti radiofoniche locali a carattere comunitario.

**7. 3.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio.

*Al comma 10, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 60 per cento.*

**7. 2.** De Laurentiis, Volontè, Pippo Gianni.

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

15-bis. Al termine dell'articolo 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiungere i seguenti commi:

21-bis. Le porzioni di frequenze assegnate, non utilizzate o non occupate, in ambito locale risultanti dalle zone d'ombra nell'irradiazione dei segnali televisivi possono essere utilizzate, su base non interferenziale, per attività di comunicazione, previa denuncia di inizio attività da inviare all'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione della denuncia, l'interessato può dare corso all'attività.

21-ter. Con regolamento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le circostanze nelle quali la stessa Autorità può vietare l'utilizzo delle frequenze di cui al comma precedente, per la salvaguardia dell'ordine pubblico e il funzionamento delle reti di diffusione.

**7. 1.** Grignaffini, Giuliotti, Chiaromonte, Capitelli, Carli, Martella, Lolli, Sasso, Tocci.

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente articolo:*

#### ART. 7-bis.

*(Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di interesse civico, sociale e culturale).*

1. L'emittenza radiotelevisiva di interesse civico, sociale e culturale promuove, nel pieno rispetto dei principi di cui al precedente Art. 3. i valori e i diritti di libertà, uguaglianza, non discriminazione,

solidarietà, giustizia e inserimento sociale e, comunque, più in generale, i valori civici e sociali posti a fondamento della società italiana dalla Costituzione.

2. La disciplina del sistema di radio-diffusione televisiva tutela l'emittenza radiotelevisiva di interesse civico, sociale e culturale e riserva, comunque, il 10% (dieci per cento) della capacità trasmissiva, sia in ambito nazionale, sia in ambito locale, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze terrestri, ai fornitori non profit di contenuti di valore civico e sociale.

3. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 5 per cento a favore dell'emittenza privata radiotelevisiva di interesse civico, sociale e culturale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione Europea e, in particolare, ai fornitori non profit di contenuti di valore civico e sociale. Si applicano i commi 10 e 11 di cui al precedente Art. 7, nonché, se ed in quanto compatibili, i commi 12-*bis*, 12-*ter*, 12-*quater* e 12-*quinquies* del medesimo articolo.

**7. 01.** Grignaffini, Giulietti, Chiaromonte, Capitelli, Carli, Martella, Lolli, Sasso, Tocci.

#### ART. 10.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Non è ammessa oblazione.

**10. 1.** Colasio, Gentiloni Silveri, Carra, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-*bis*. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, è sostituito dai seguenti:

5. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, devono obbligatoriamente riservare ogni anno una quota non inferiore al 10 per cento degli introiti netti annui derivanti da pubblicità, come risultanti dal bilancio e dalla documentazione contabile relativa all'anno precedente, al reinvestimento in film lungometraggi e cortometraggi italiani ed europei e in programmi specificamente rivolti ai minori. Alla medesima finalità, prevede la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, a ciò destinando ogni anno obbligatoriamente una quota, stabilita dal contratto di servizio e comunque non inferiore al 20 per cento dei proventi complessivi dei canoni di abbonamento.

5-*bis*. Una percentuale non inferiore al 50 per cento di ciascuna delle quote di reinvestimento indicate al comma 5, è destinata all'acquisto di film, prevalentemente destinati alla sala cinematografica, di produttori appartenenti a Paesi dell'Unione europea, ivi compresi quelli realizzati da produttori indipendenti, diversi dalle medesime emittenti televisive o da società a queste collegate o da esse controllate.

**10. 2.** Grignaffini, Chiaromonte.

*Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:*

#### ART. 10-*bis*.

1. La trasmissione di programmi televisivi o radiofonici di televendita e telepromozione di prodotti, trattamenti o servizi aventi ad oggetto anche indirettamente la salute umana o l'estetica deve riportare, in maniera evidente e facilmente individuabile, i dati relativi alle previste autorizzazioni ministeriali per la loro produzione, commercializzazione e somministrazione o in assenza le ragioni della

dimostrata assoluta innocuità e non incidenza sull'organismo.

2. La trasmissione di programmi televisivi o radiofonici di televendita e telepromozione di prodotti o servizi attinenti credenze astrologiche, filosofiche o probabilistiche deve riportare, in maniera evidente e facilmente individuabile, una comunicazione che espliciti la non scientificità dell'oggetto e l'eventuale necessità della volontaria adesione degli utenti ai convincimenti alla base di tali credenze.

3. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono disciplinate le modalità di trasmissione, i contenuti dei messaggi di cui ai commi 1 e 2, nonché le relative sanzioni per i proponenti e produttori dei suddetti prodotti e servizi e per i titolari delle concessioni o autorizzazioni a trasmettere programmi radiofonici e televisivi.

**10. 01.** Duca, Grignaffini, Albonetti, Ruzante.

#### ART. 11.

*Sostituire l'articolo 11 con il seguente:*

Il sistema radiotelevisivo favorisce la produzione e la diffusione delle opere audiovisive italiane ed europee, in applicazione delle Direttive n. 89/552/Cee e 97/36/Ce.

Tutti i fornitori di contenuti televisivi sono tenuti a rispettare le quote di diffusione e di produzione di opere europee, così come stabilito dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1998 n. 122 e secondo le modalità ivi previste.

Ciascun gestore di piattaforme radiotelevisive a pagamento riserva il 10 per cento dei propri proventi da abbonamento all'investimento in opere audiovisive, italiane ed europee, realizzate da produttori indipendenti di contenuti, non controllati o collegati a soggetti destinatari di licenza di diffusione, da ripartire sul numero totale dei canali irradiati a pagamento sul territorio nazionale.

Le emittenti radiotelevisive possono acquisire i diritti di trasmissione dei prodotti audiovisivi realizzati da produttori indipendenti per un periodo non superiore a 6 anni.

I contratti di compravendita di diritti per la trasmissione di produzioni, qualora riguardino lo sfruttamento su una pluralità di modalità distributive, devono indicare il valore attribuito a ciascun utilizzo.

**11. 1.** Colasio, Gentiloni Silveri, Carra, Pasetto.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Il sistema radiotelevisivo promuove i prodotti cinematografici e dell'audiovisivo realizzati da produttori indipendenti e garantisce il rispetto delle quote di investimento e di trasmissione di programmi definite dalle direttive comunitarie e dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122.

*1-ter.* Ciascun gestore di piattaforme radiotelevisive riserva una quota non inferiore al 40 per cento dei canali irradiati a pagamento sul territorio nazionale a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie alla responsabilità editoriale di soggetti ovvero di produttori indipendenti e comunque non controllati o collegati con il gestore della piattaforma.

*1-quater.* Ciascun gestore di piattaforme radiotelevisive a pagamento riserva il 10 per cento dei propri proventi da abbonamento all'investimento in prodotti audiovisivi e cinematografici realizzati da produttori indipendenti, non controllati o collegati a soggetti destinatari di licenza di diffusione, da ripartire sul numero totale dei canali irradiati a pagamento sul territorio nazionale.

*1-quinquies.* Le emittenti radiotelevisive possono acquisire i diritti di trasmissione dei prodotti audiovisivi realizzati da produttori indipendenti per un periodo non superiore a sei anni.

*1-sexies.* I contratti di compravendita di diritti per la trasmissione di produzioni, qualora riguardino lo sfruttamento su una

pluralità di modalità distributive, devono indicare il valore attribuito a ciascun utilizzo.

#### 11. 2. Giulietti, Capitelli.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Ciascun gestore di piattaforme radiotelevisive riserva una quota non inferiore al 40 per cento dei canali irradiati a pagamento sul territorio nazionale a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie alla responsabilità editoriale di soggetti ovvero produttori indipendenti e comunque non controllati o collegati con il gestore della piattaforma.

1-ter. Ciascun gestore di piattaforme radiotelevisive a pagamento riserva il 10 per cento dei propri proventi da abbonamento all'investimento in prodotti audiovisivi e cinematografici realizzati da produttori indipendenti, non controllati o collegati a soggetti destinatari di licenza di diffusione, da ripartirsi sul numero totale dei canali irradiati a pagamento sul territorio nazionale.

#### 11. 3. Giulietti, Grignaffini, Chiaromonte.

### ART. 12.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3-bis. A tal fine l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica la corrispondenza fra l'attuale dotazione ed utilizzo di radiofrequenze in tecnica analogica da parte dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono attività di radiodiffusione, con i criteri e le finalità del piano di cui al comma 3.

3-ter. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Autorità dispone la cessazione dell'uso delle frequenze che a parere della stessa non sono ritenute indispensabili ai soggetti esercenti l'attività radiotelevisiva per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino. L'Auto-

rità assegna, anche in via provvisoria, tali frequenze ai destinatari di concessioni radiotelevisive in ambito nazionale o locale che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento di quella residente nel territorio cui si riferisce la concessione, dando priorità alle emittenti che abbiano copertura inferiore, ivi incluse quelle prive di copertura.

3-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge invia una relazione al Parlamento sugli esiti della verifica di cui al comma 3-bis.

#### 12. 1. Panattoni, Mazzarello, Susini, Tildei.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Le radiofrequenze eventualmente resesi disponibili in ottemperanza all'applicazione dei limiti in materia di posizioni dominanti di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, sono riassegnate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con le procedure previste dalla normativa vigente anche per la sperimentazione di trasmissione di programmi via etere terrestre in tecnica digitale, garantendo la pluralità dei soggetti operatori e nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge.

#### 12. 2. Panattoni, De Luca, Albonetti, Capitelli.

*Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

7-bis. L'attività di radiodiffusione nazionale, pubblica e privata, è disciplinata, nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge e nelle altre leggi dello Stato sui sistema delle comunicazioni, dall'Autorità e dal Ministero delle comunicazioni che rilascia le abilitazioni per la diffusione in tecnica analogica e digitale; eventuali casi di contenzioso interferenziale e la compatibilizzazione radioelettrica, tra soggetti operanti in ambito nazionale e tra questi e quelli operanti in ambito locale, sono di competenza amministrativa del Ministero delle comunicazioni che la esercita direttamente attraverso la Direzione generale autorizzazioni e concessioni.

7-ter. Nell'attività prevista al precedente comma, il Ministero delle comunicazioni procede, nel dirimere le controversie, senza alcuna prevalenza di principio considerando i soggetti parimenti esercenti pubblico servizio a condizione che esercitino l'attività di radiodiffusione a seguito di concessione o titolo abilitativo equipollente e nelle condizioni previste dal predetto atto.

**12. 3.** Gentiloni Silveri, Colasio, Carra, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7-bis. I casi di contenzioso interferenziale e la compatibilizzazione radioelettrica, tra soggetti operanti in ambito nazionale e tra questi e quelli operanti in ambito locale, sono di competenza amministrativa del Ministero delle comunicazioni che la esercita direttamente attraverso la Direzione generale autorizzazioni e concessioni, procedendo, nel dirimere le controversie, senza alcuna prevalenza di principio, considerando i soggetti parimenti esercenti pubblico servizio a condizione che l'attività di radiodiffusione sia svolta a seguito di concessione o titolo abilitativo equipollente e nelle condizioni previste dallo stesso titolo.

**12. 4.** Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

#### ART. 13.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. I provvedimenti di licenza ed autorizzazione generale sono rilasciati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

**13. 1.** Giulietti, Sasso, Tocci, Capitelli.

#### ART. 14.

*Al comma 1, premettere le parole:* Ferme restando le disposizioni della legge 31 luglio 1997, n. 249,.

**14. 1.** Gentiloni Silveri, Colasio, Carra, Pasetto.

*Al comma 2, dopo la parola: verifica aggiungere la seguente:* preventivamente.

**14. 2.** Gentiloni Silveri, Colasio, Carra, Pasetto.

*Al comma 2, dopo le parole: posizioni dominanti aggiungere le seguenti:* e di controllo ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni,.

*Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: di cui all'articolo 15 aggiungere le seguenti:* o le disposizioni in materia di posizioni dominanti e di controllo di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni,

**14. 3.** Gentiloni Silveri, Colasio, Carra, Pasetto.

*Al comma 2, dopo le parole: posizioni dominanti aggiungere le seguenti:* e di controllo.

**14. 4.** Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Pasetto, Lusetti.

*Al comma 3, sostituire le parole:* adotta un atto di pubblico richiamo *con le seguenti:* blocca, temporaneamente, le acquisizioni.

**14. 5.** Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Pasetto.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, qualora, anche con riferimento alla fase di sperimentazione delle diffusioni via etere terrestre in tecnica digitale, accerti che un operatore detiene una posizione dominante singola o congiunta nel mercato delle reti di trasmissione televisive digitali, impone a tale operatore obblighi di trasparenza, non discriminazione e remunerazione dei soli costi incrementali di lungo periodo per la realizzazione dell'infrastruttura, accertati mediante separazione societaria.

**14. 6.** Carra, Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto.

#### ART. 15.

*Prima del comma 1, inserire il seguente:*

0.1. L'emittenza radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica analogica è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249. All'articolo 2, comma 6, della medesima legge, è soppresso il secondo periodo. All'articolo 2, comma 8, lettera *d*), della medesima legge, le parole: « destinata al consumo delle famiglie » sono sostituite dalle seguenti: « destinata al consumo ». In nessun caso un soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica.

**15. 10.** Giulietti, Duca, Chiaromonte, Carli.

*Sostituire l'articolo 15 con il seguente:*

ART. 15 (*Divieto di posizioni dominanti*).  
– 1. L'emittenza radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica analogica è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249. All'articolo 2, comma 6, della medesima legge è soppresso il secondo periodo. All'articolo 2, comma 8, lettera *d*), della medesima legge le parole: « destinata

al consumo delle famiglie » sono sostituite dalle seguenti: « destinata al consumo ». In nessun caso un soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica.

2. Dalla data di completamento della transizione del sistema in tecnica analogica a quello in tecnica digitale uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di licenze che consentano di diffondere più del 15 per cento del totale dei programmi televisivi irradiati su radiofrequenze terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale. Ai fini della individuazione di posizioni dominanti e di posizioni di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

3. I titolari di concessioni televisive nazionali che controllano una quota pari al 20 per cento o superiore delle risorse economico-finanziarie del settore televisivo via etere terrestre in tecnica analogica non possono controllare, direttamente o indirettamente, quotidiani ed emittenti radiofoniche.

4. Le concessionarie di pubblicità che raccolgono pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali in tecnica analogica ovvero per emittenti in tecnica digitale che non superino il 20 per cento dei proventi come descritti all'articolo 2, comma 8, lettera *a*), secondo periodo, della legge 31 luglio 1997 n. 249, possono raccogliere pubblicità anche per emittenti radiotelevisive locali di cui non siano controllanti, da cui non siano controllate o con esse collegate, ai sensi dell'articolo 2, 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

**15. 51.** Colasio, Gentiloni Silveri, Carra, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Sostituire i commi da 1 a 7 con i seguenti:*

1. L'emittenza radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica analogica è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249. All'articolo 2, comma 6, della medesima legge, è soppresso il secondo periodo. All'articolo 2, comma 8, lettera *d*), della medesima legge, le parole: « destinata al consumo delle famiglie » sono sostituite dalle seguenti: « destinata al consumo ». In nessun caso un soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica.

2. Dalla data di completamento della transizione dal sistema in tecnica analogica a quello in tecnica digitale uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di licenze che consentano di diffondere più del 15 per cento del totale dei programmi televisivi irradiati su radiofrequenze terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale. Ai fini della individuazione di posizioni dominanti e di posizioni di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

3. I destinatari di concessioni televisive nazionali che controllano una quota pari al 20 per cento o superiore delle risorse economico-finanziarie del settore televisivo via etere terrestre in tecnica analogica non possono controllare, direttamente o indirettamente, quotidiani ed emittenti radiofoniche.

4. Le concessionarie di pubblicità che raccolgono pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali in tecnica analogica ovvero per emittenti in tecnica digitale che non superino il 20 per cento dei proventi come descritti all'articolo 2, comma 8, lettera *a*), secondo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, possono raccogliere pubblicità anche per emittenti radiotelevisive locali di cui non siano controllanti, da cui non siano controllate o con esse collegate, ai sensi dell'articolo 2,

commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

*Sostituire, conseguentemente, la rubrica con la seguente:*

*(Divieto di posizioni dominanti. Disposizioni in materia pubblicitaria).*

**15. 9.** Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

*Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

1. Dalla data di completamento della transizione del sistema in tecnica analogica a quello in tecnica digitale uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di licenze che consentano di diffondere più del 15 per cento del totale dei programmi televisivi irradiati su radiofrequenze terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale. Ai fini della individuazione di posizioni dominanti e di posizioni di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

**15. 8.** Giulietti, Panattoni, Raffaldini, Martella.

*Al comma 1, dopo le parole: uno stesso fornitore aggiungere le seguenti: di reti e.*

**15. 11.** Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

*Al comma 1, sostituire le parole: più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei pro-*

grammi radiofonici *con le seguenti*: più del 10 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 10 per cento dei programmi radiofonici.

**15. 13.** Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Lusetti, Albonetti, Carra, Maccanico, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 1, sostituire le parole*: più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici *con le seguenti*: più del 15 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 15 per cento dei programmi radiofonici.

**15. 12.** Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Lusetti, Albonetti, Carra, Maccanico, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma*:

1-bis) Gli operatori di rete che siano titolari di più di una licenza individuale per l'uso delle radiofrequenze ai fini della diffusione in tecnica digitale sono tenuti a riservare all'interno dei propri blocchi di diffusione pari opportunità e comunque almeno il 40 per cento della capacità trasmissiva a condizione eque, trasparenti e non discriminatorie a fornitori di contenuto che non siano società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

**15. 49.** Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 2 sostituire le parole*: nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni *con le seguenti*: in ciascun mercato.

**15. 14.** Rognoni.

*Al comma 2, dopo le parole*: integrato delle comunicazioni, *aggiungere le seguenti*: di cui all'articolo 2, commi 8 e 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

*Sopprimere, inoltre, il comma 5.*

*Conseguentemente all'articolo 28, comma 1, lettera f), sostituire le parole*: tre periodi, 8, 9 *con le seguenti*: tre periodi.

**15. 16.** Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

*Al comma 2, dopo le parole*: nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, *aggiungere le seguenti*: secondo i limiti previsti dall'articolo 2, comma 8, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

**15. 15.** Grignaffini, Sasso, Susini, Albonetti.

*Al comma 2, sostituire le parole*: 20 per cento *con le seguenti*: 10 per cento.

**15. 18.** Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 2, sostituire le parole*: 20 per cento *con le seguenti*: 15 per cento.

**15. 17.** Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 2, sostituire le parole:* risorse complessive con le seguenti: ricavi complessivi.

**15. 1.** I Relatori.

*Al comma 2, sostituire le parole:* del settore integrato delle comunicazioni con le seguenti: settore economico che comprende le imprese radiotelevisive e quelle di produzione e distribuzione, qualunque ne sia la forma tecnica, di contenuti per programmi televisivi o radiofonici.

*Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole:* relativi ai settori indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2.

**15. 19.** Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Le imprese concessionarie di pubblicità controllate da o collegate con soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali ovvero facenti parte dello stesso gruppo societario di soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali, non possono raccogliere pubblicità per le imprese televisive locali. In caso di violazione del presente obbligo l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni applica alla concessionaria di pubblicità una sanzione amministrativa da Euro 250.000 a Euro 1.000.000 e una sanzione amministrativa da Euro 100.000 a Euro 500.000 alle imprese televisive locali.

**\*15. 5.** Pippo Gianni, De Laurentiis.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Le imprese concessionarie di pubblicità controllate da o collegate con soggetti

titolari di oltre due reti televisive nazionali ovvero facenti parte dello stesso gruppo societario di soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali, non possono raccogliere pubblicità per le imprese televisive locali. In caso di violazione del presente obbligo l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni applica alla concessionaria di pubblicità una sanzione amministrativa da Euro 250.000 a Euro 1.000.000 e una sanzione amministrativa da Euro 100.000 a Euro 500.000 alle imprese televisive locali.

**\*15. 20.** Lusetti.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

Le imprese concessionarie di pubblicità controllate da o collegate con soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali ovvero facenti parte dello stesso gruppo societario di soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali, non possono raccogliere pubblicità per le imprese televisive locali. In caso di violazione del presente obbligo l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica alla concessionaria di pubblicità una sanzione amministrativa da euro 250.000 a euro 1.000.000 e una sanzione amministrativa da euro 100.000 a euro 500.000 alle imprese televisive locali.

**\*15. 21.** Mazzuca Poggiolini.

*Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:*

*2-bis.* All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il numero 3) inserire i seguenti:

4) i concessionari di emittenti radiotelevisive in ambito nazionale e locale;

5) i proprietari o i possessori di quote azionarie superiori al 10 per cento di emittenti radiotelevisive in ambito nazionale e locale;

6) i concessionari o i possessori di quote azionarie superiori al 10 per cento di società concessionarie di pubblicità che raccolgono pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali o locali.

**15. 22.** Gentiloni Silveri, Colasio, Carra, Pasetto.

*Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:*

*2-bis.* All'articolo 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il numero 11) inserire i seguenti:

*11-bis.* i concessionari di emittenti radiotelevisive in ambito nazionale e locale;

*11-ter.* i proprietari o i possessori di quote azionarie superiori al 10 per cento di emittenti radiotelevisive in ambito nazionale e locale;

*11-quater.* i concessionari o i possessori di quote azionarie superiori al 10 per cento di società concessionarie di pubblicità che raccolgono pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali o locali.

**15. 23.** Colasio, Gentiloni Silveri, Carra, Pasetto.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. I ricavi di cui al comma 2 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale, da sponsorizzazioni, da televendite, dagli investimenti di enti ed imprese in attività di comunicazione attraverso la pubblicità diretta e attività di maggiore diffusione del prodotto realizzata al punto vendita, da convenzioni con soggetti pubblici, da provvidenze pubbliche, da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa, dall'editoria elettronica

e annuaristica, da Internet e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.

**15. 2.** I Relatori.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

I ricavi di cui al comma 2 sono quelli conseguiti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), al netto delle transazioni effettuate tra i medesimi soggetti, derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale, da sponsorizzazioni, da televendite, da convenzioni con soggetti pubblici, da provvidenze pubbliche, da offerte televisive a pagamento, da vendite di beni, servizi e abbonamenti relativi ai servizi.

**15. 24.** Rognoni, Panattoni, Grignaffini, Duca.

*Al comma 3, sopprimere le parole:* dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, *sopprimere, inoltre, le parole:* dagli investimenti di enti ed imprese in altre attività finalizzate alla promozione dei propri prodotti e servizi *e le parole:* da offerte televisive a pagamento, da vendite di beni, servizi e abbonamenti relativi ai settori indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2.

**15. 26.** Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

*Al comma 3, sopprimere le parole:* dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario.

**15. 25.** Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

*Al comma 3, sopprimere le parole:* dagli investimenti di enti ed imprese in altre attività finalizzate alla promozione dei propri prodotti e servizi.

**15. 27.** Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

*Al comma 3, sopprimere le parole:* da offerte televisive a pagamento, da vendite di beni, servizi e abbonamenti relativi ai settori indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2.

**15. 28.** Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

*Al comma 3, sostituire le parole:* relativi ai settori indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2. *con le seguenti:* relativi al settore economico che comprende le imprese radiotelevisive e quelle di produzione e distribuzione, qualunque ne sia la forma tecnica, di contenuti per programmi televisivi o radiofonici.

**15. 29.** Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

*Sopprimere il comma 4.*

**\*15. 39.** Panattoni, Duca, Lolli, Sasso.

*Sopprimere il comma 4.*

**\*15. 40.** Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

*Al comma 4, sostituire le parole:* al 10 per cento *con le seguenti:* al 15 per cento.

**15. 41.** Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Sopprimere il comma 5.*

**\*15. 42.** Rognoni, Panattoni, Capitelli, Sasso.

*Sopprimere il comma 5.*

**\*15. 43.** Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 6, sopprimere le parole:* prima del 31 dicembre 2008.

**15. 44.** Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Maccanico, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

*Al comma 6, sostituire le parole:* 31 dicembre *con le seguenti:* 31 dicembre 2010.

**\*15. 6.** De Laurentiis, Volontè, Pippo Gianni.

*Al comma 6 sostituire le parole:* 31 dicembre 2008 *con le seguenti:* 31 dicembre 2010.

**\*15. 3.** Boato, Zanella, Pisicchio, Rizzo, Intini, Bellillo, Buemi, Bulgarelli, Cento, Cima, Di Gioia, Mazzuca, Pecoraro Scanio, Vertone.

*Al comma 6, sostituire le parole:* prima del 31 dicembre 2008 *con le seguenti:* prima del 31 dicembre 2010.

**\*15. 4.** Butti, Meroi.

*Al comma 6, sostituire le parole:* prima del 31 dicembre 2008 *con le seguenti:* fino alla completa conversione dal sistema in tecnica analogica a quello in tecnica digitale, accertato con decisione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

**15. 45.** Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

*Al comma 6, sostituire le parole:* prima del 31 dicembre 2008, *con le seguenti:* prima del totale passaggio dal sistema analogico al sistema televisivo digitale terrestre.

**15. 46.** Giulietti, Rognoni, Panattoni.

*Al comma 6 sostituire le parole:* acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani *con le seguenti:* acquisire partecipazioni in imprese di radiodiffusione sonora in ambito nazionale operanti in tecnica analogica o digitale, nonché in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese di radiodiffusione sonora in ambito nazionale operanti in tecnica analogica o digitale o alla costituzione di

nuove imprese editrici di giornali quotidiani.

**\*15. 7.** Pippo Gianni, De Laurentiis.

*Al comma 6 sostituire le parole:* acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani *con le seguenti:* acquisire partecipazioni in imprese di radiodiffusione sonora in ambito nazionale operanti in tecnica analogica o digitale, nonché in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese di radiodiffusione sonora in ambito nazionale operanti in tecnica analogica o digitale o alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani.

**\*15. 47.** Lusetti.

*Al comma 6, sostituire le parole:* acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani *con le seguenti:* acquisire partecipazioni in imprese di radiodiffusione sonora in ambito nazionale operanti in tecnica analogica o digitale, nonché in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese di radiodiffusione sonora in ambito nazionale operanti in tecnica analogica o digitale o alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani.

**\*15. 48.** Mazzuca Poggiolini.

*Al comma 6, dopo le parole:* giornali quotidiani *aggiungere le seguenti:* ed imprese radiofoniche.

**15. 30.** Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

Al comma 6, dopo le parole: editrici di giornali quotidiani aggiungere le seguenti: e concessionarie per la radiodiffusione sonora.

- 15. 31.** Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

*Sopprimere il comma 7.*

- 15. 32.** Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

Al comma 7 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223 dopo le parole: La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi, *aggiungere:* in qualsiasi forma reallizzati.

- 15. 33.** Rognoni, Giulietti, Duca, Grignafini.

*Al comma 7, lettera a), dopo la parola: spot aggiungere le seguenti: televendite e telepromozioni.*

*Conseguentemente, al comma 7, sopprimere la lettera b).*

- 15. 34.** Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Nessun soggetto né direttamente né tramite società qualificabili come controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2,

commi 17 e 18 della legge 31 luglio 1997, n. 249 può superare il 30 per cento nella raccolta delle risorse complessive del mercato nazionale della pubblicità in tutte le forme, qualunque siano i mezzi e le modalità della diffusione e chiunque ne sia il destinatario, includendo la raccolta per conto terzi.

- 15. 35.** Rognoni, Giulietti, Tocci, Mazzarello.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Entro il triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge le tariffe pubblicitarie delle reti nazionali pubbliche e private dovranno adeguarsi alla media, ponderata rispetto alla popolazione, delle tariffe pubblicitarie costo/contatto delle reti degli altri Paesi europei, con una differenza massima del 20 per cento, con le seguenti modalità:

entro il primo anno dovranno essere non inferiori al 30 per cento della media suddetta;

entro il secondo anno dovranno essere non inferiori al 60 per cento della media suddetta;

entro il terzo anno dovranno essere corrispondenti alla media suddetta.

- 15. 37.** Tarantino.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* A decorrere dall'inizio del quarto mese successivo dalla data di entrata in vigore della presente legge le reti televisive nazionali non potranno più trasmettere televendite e/o spot di televendite di qualsiasi durata.

- 15. 36.** Tarantino.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge fatto divieto alle reti televisive nazionali pubbliche e private di acquisire contratti pubblicitari che, nell'anno, prevedano cifre inferiori a 260 mila euro.

- 15. 38.** Tarantino.

*Sostituire il titolo del Capo II TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO con il seguente:*

CAPO II

TUTELA DEL PLURALISMO  
NEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO

**15. 50.** Gentiloni Silveri, Colasio, Carra, Pasetto.

ART. 17.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Nel contratto nazionale di servizio sono tassativamente individuate le società e le reti della concessionaria che svolgono compiti di servizio pubblico; tali società e reti non possono raccogliere pubblicità e non possono trasmettere pubblicità o sponsorizzazioni.

**17. 1.** Papini, Castagnetti, Monaco, Loiero, Molinari, Boccia, Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Carra, Santagata, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato.

*Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento con le seguenti: in lingua ladina e tedesca per la provincia autonoma di Trento.*

**17. 2.** Boato.

ART. 18.

*Sostituire gli articoli 18, 20 e 21 con i seguenti:*

ART. 18.

*(Servizio pubblico radiotelevisivo).*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, provvede ad affidare ad una apposita fondazione, denominata « Fondazione per il servizio pubblico radiotelevisivo », il capitale azionario della società RAI-Radiotelevisione italiana. Agli oneri relativi al funzionamento della Fondazione di cui al presente comma si provvede tramite il versamento da parte della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di una quota pari all'uno per cento dei proventi del canone di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione.

2. La Fondazione per il servizio pubblico radiotelevisivo di cui al comma 1, di seguito denominata « Fondazione », diretta da un comitato direttivo formato da cinque persone: quattro componenti sono nominati dalla Commissione parlamentare di vigilanza con il voto limitato a uno; il presidente è nominato dalla medesima Commissione parlamentare di vigilanza, con maggioranza qualificata dei due terzi.

3. In sede di prima attuazione della presente legge, qualora la Commissione parlamentare di vigilanza non provveda alla nomina del presidente di cui al comma 2 entro due mesi dalla data della sua entrata in vigore, la stessa è demandata ai quattro componenti del comitato direttivo della Fondazione. Decorso inutilmente l'ulteriore termine di un mese, i quattro membri decadono automaticamente dall'incarico e non sono rieleggibili.

4. Il mandato dei membri del comitato direttivo della Fondazione dura tre anni. Il termine decorre a partire dal 1° aprile successivo alla nomina ed è rinnovabile per una sola volta. Le dimissioni del presidente non dovute ad impedimento permanente comportano la contestuale decadenza del comitato direttivo. In caso di dimissioni o impedimento di uno dei membri del comitato direttivo, la Commissione parlamentare di vigilanza elegge il nuovo componente con la procedura di cui al comma 2 entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. Le dimissioni contestuali di tre membri comportano la decadenza dell'intero comitato, compreso il presidente.

5. Il comitato direttivo della Fondazione nomina e revoca l'amministratore unico della società di gestione, il cui mandato, rinnovabile, dura tre anni. In particolare l'amministratore unico è revocato per gravi squilibri della gestione finanziaria o per mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel contratto di servizio. La Fondazione approva il bilancio della società entro il 31 marzo di ciascun anno; la Fondazione è garante degli equilibri di bilancio, vigila sul corretto uso delle risorse finanziarie della società, valuta la congruità dell'impiego del finanziamento pubblico rispetto all'efficienza aziendale e alla produzione dei programmi.

6. La Fondazione delibera sulle proposte della società concessionaria di costituzione di società controllate o collegate di cui all'articolo 8, comma 11, ed indica i nominativi dei rappresentanti nei consigli di amministrazione delle medesime società.

#### ART. 19.

##### *(Gestione del servizio pubblico radiotelevisivo).*

1. La gestione del servizio pubblico radiotelevisivo è affidata dalla Fondazione alla società RAI-Radiotelevisione italiana, che la esercita in concessione secondo le disposizioni della presente legge.

2. La società RAI-Radiotelevisione italiana è organizzata in reti e in testate giornalistiche e assimilate che realizzano i propri progetti editoriali attraverso due distinte divisioni televisive e due distinte divisioni radiofoniche di gestione dei fondi destinati, rispettivamente, ai prodotti e alle attività di servizio pubblico finanziati con i proventi del canone di abbonamento e ai prodotti e alle attività orientati al mercato finanziati con i proventi della pubblicità.

3. I direttori delle reti e delle testate giornalistiche e assimilate propongono all'amministratore unico il proprio programma editoriale dettagliando i progetti di produzione e di acquisto e distinguendo le richieste di risorse finanziarie e produttive destinate alle attività di servizio

pubblico e alle attività orientate al mercato. L'amministratore unico, al fine del coordinamento dei palinsesti, della migliore efficienza aziendale e del monitoraggio delle attività, si avvale di un comitato costituito dai direttori di ciascuna divisione e dai direttori delle reti e delle testate giornalistiche e assimilate. Le proposte delle reti e delle testate giornalistiche e assimilate sono approvate dall'amministratore unico tenendo conto delle compatibilità complessive, finanziarie e produttive, verificate dai direttori di divisione per gli ambiti di propria competenza. I direttori di divisione sono responsabili dell'equilibrio complessivo del bilancio di competenza.

4. L'attuazione dei progetti editoriali delle reti e delle testate giornalistiche e assimilate avviene attraverso l'erogazione, da parte delle divisioni, delle risorse finanziarie e produttive previste nelle richieste approvate. Qualora i direttori delle divisioni riscontrino, nell'attività delle reti e delle testate, rilevanti scostamenti economici e produttivi, singoli e complessivi, dai progetti approvati, li segnalano all'amministratore unico che provvede ai necessari interventi correttivi avvalendosi anche del comitato di coordinamento previsto al comma 3.

5. L'amministratore unico nomina i direttori delle divisioni, delle reti radiofoniche, delle reti televisive e delle testate giornalistiche e assimilate. L'amministratore unico garantisce l'autonomia e la professionalità nelle attività della società e assume i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto dei principi di cui agli articoli da 1 a 9, degli indirizzi generali e dei codici deontologici applicabili. All'amministratore unico affidata la responsabilità della realizzazione degli obiettivi attuativi degli indirizzi trasmessi dalla Commissione parlamentare di vigilanza alla Fondazione. Nei casi in cui la Commissione parlamentare di vigilanza constata, con voto a maggioranza dei due terzi dei componenti, il mancato perseguimento degli indirizzi, invia una relazione al comitato direttivo della Fondazione che adotta

i conseguenti provvedimenti e, in caso di particolare gravità, procede alla revoca dell'amministratore unico.

6. La programmazione di servizio pubblico non può essere inferiore al 50 per cento del tempo complessivo di trasmissione e deve essere distribuita in modo equilibrato nelle diverse fasce orarie.

7. I criteri per la separazione contabile fra le divisioni sono definiti dall'Autorità. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Fondazione trasmette alla Commissione parlamentare di vigilanza una relazione sulla funzionalità della modalità di separazione contabile operata dalle divisioni, esprimendosi anche sulla opportunità della loro trasformazione in società separate.

8. Ferme rimanendo le disposizioni vigenti in materia di riscossione dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione, la società concessionaria provvede ad iscrivere i relativi proventi nella contabilità riservata al servizio pubblico. Il canone è annualmente adeguato al tasso di inflazione programmato approvato nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Esso può essere ulteriormente aumentato in relazione a significativi incrementi quantitativi o qualitativi della attività di servizio pubblico derivanti dagli indirizzi della Commissione parlamentare di vigilanza ovvero ad incrementi non prevedibili dei costi di gestione del servizio pubblico per fatti non imputabili alla società concessionaria accertati in sede di approvazione del contratto di servizio con la stessa società.

9. Il controllo della gestione sociale è effettuato ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del codice civile da un collegio sindacale composto da tre membri, compreso il presidente, e due supplenti, nominati dalla Fondazione e scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

10. La società RAI-Radiotelevisione italiana può stipulare contratti con pubbliche amministrazioni per la produzione di servizi specifici i cui proventi sono inseriti nella contabilità riservata al servizio pubblico. Nella medesima contabilità sono

incorporati i proventi relativi alla commercializzazione dei prodotti della attività di servizio pubblico.

11. La società concessionaria può costituire, previa delibera della Fondazione di cui all'articolo 7, comma 6, società anche con la partecipazione di privati, in particolare per la gestione di singole attività destinate alla diffusione del segnale, alla produzione e alla commercializzazione dei programmi anche a livello internazionale, alla promozione dell'industria cinematografica, dell'audiovisivo e dei nuovi media, allo sfruttamento del marchio. L'amministratore unico, sulla base delle indicazioni del comitato direttivo della Fondazione, nomina i rappresentanti nei consigli di amministrazione nelle società di cui al presente comma secondo le previsioni dei rispettivi statuti. Per le attività definite negli indirizzi generali della Commissione parlamentare di vigilanza come strettamente inerenti al servizio pubblico, la partecipazione azionaria dei privati non può eccedere, complessivamente, la quota del 49 per cento.

#### ART. 20.

##### *(Attività di servizio pubblico radiotelevisivo).*

1. Nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1, l'attività di servizio pubblico vincolata alla rappresentazione della pluralità delle opinioni e delle tendenze politiche, sociali, culturali; assicura l'universalità della diffusione; promuove la conoscenza delle culture e degli interessi, anche se minoritari, emergenti nella società; provvede alla diffusione di produzioni informative, culturali, di carattere formativo e educativo, sportive, cinematografiche e di intrattenimento. Il servizio pubblico cura la diffusione di opere cinematografiche europee ed italiane significative, la valorizzazione delle produzioni audiovisive europee e nazionali e lo sviluppo di nuovi linguaggi espressivi in relazione all'evoluzione delle tecnologie. L'attività di diffusione dei programmi in-

formativi costituisce comunque obiettivo fondamentale del servizio pubblico. Tale attività si caratterizza per la completezza, la parità di condizioni, l'apertura alle diverse identità politiche, sociali e culturali.

2. La Commissione parlamentare di vigilanza predispone un libro bianco sullo stato del sistema delle comunicazioni finalizzato anche alla verifica degli orientamenti e delle aspettative della opinione pubblica nazionale per il settore radiotelevisivo e allo studio delle realtà esistenti in altri Paesi. Il libro bianco può essere integrato da rapporti predisposti da esperti nominati dalla Commissione parlamentare di vigilanza ovvero da organismi e da università altamente qualificati nel settore delle analisi sociali, economiche e culturali.

3. Sulla base dell'istruttoria acquisita ai sensi del comma 2, la Commissione parlamentare di vigilanza approva a maggioranza di due terzi dei componenti, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del contratto di servizio di cui al comma 7, gli indirizzi generali per l'attività di servizio pubblico, ivi compresi quelli tendenziali di ascolto che devono essere raggiunti dalla programmazione di servizio pubblico che invia alla Fondazione. In sede di prima attuazione della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, la Commissione parlamentare di vigilanza approva gli indirizzi generali e la scadenza del contratto di servizio vigente fissata entro i sei mesi successivi.

4. Nell'ambito delle sue funzioni di indirizzo la Commissione parlamentare di vigilanza approva specifiche direttive generali relative alla qualità della produzione indirizzata al mercato e delle emissioni pubblicitarie.

5. In caso di mancata approvazione degli indirizzi generali entro il termine fissato ai sensi del comma 3, l'Autorità provvede, entro il mese successivo, ad indicare alla Fondazione gli indirizzi generali della programmazione, dandone contestuale comunicazione alla Commissione parlamentare di vigilanza.

6. L'Autorità rilascia alla società RAI-Radiotelevisione italiana la concessione per l'uso delle radiofrequenze per la gestione del servizio pubblico radiotelevisivo.

7. Sulla base degli indirizzi adottati dalla Commissione parlamentare di vigilanza, il Governo predispone lo schema del contratto di servizio della durata di tre anni, che deve essere negoziato con la società concessionaria e che regola modalità e strumenti di applicazione, ferma restando la responsabilità professionale della società concessionaria per il perseguimento degli obiettivi. Il contratto di servizio è approvato dalla Commissione parlamentare di vigilanza a maggioranza di due terzi dei componenti.

8. Nel contratto di servizio sono individuati sulla base degli indirizzi approvati dalla Commissione parlamentare di vigilanza, tempi e modalità della programmazione destinata alla valorizzazione delle culture del territorio nelle regioni e nelle province autonome. Fermi restando i limiti e vincoli propri del servizio pubblico, gli indirizzi generali relativi all'uso degli spazi riservati sono demandati alla Conferenza dei presidenti d'assemblea, dei consigli regionali e delle province autonome che delibera a maggioranza dei due terzi.

9. Il controllo sulla corretta attuazione del contratto di servizio viene esercitato con cadenza almeno annuale dalla Commissione parlamentare di vigilanza, che valuta anche le relazioni annuali sullo stato del sistema delle comunicazioni inviate dall'Autorità.

10. Nei programmi della attività di servizio pubblico non possono essere inseriti messaggi pubblicitari. La programmazione orientata al mercato è regolata dalle norme di diritto comune.

11. La Corte dei conti esercita il controllo sull'uso delle risorse pubbliche assegnate al servizio pubblico radiotelevisivo come individuate dalla specifica contabilità separata, trasmettendo alla Commissione parlamentare di vigilanza il relativo referto entro tre mesi dalla approvazione del bilancio consuntivo.

**18. 1.** Panattoni, Grignaffini, Rognoni.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**18. 2.** Papini, Castagnetti, Monaco, Loiero, Molinari, Boccia, Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Carra, Santagata, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 4, sostituire le parole: attività non inerenti al servizio pubblico televisivo, con le seguenti: le società e le reti della concessionaria che non rientrano tra quelle che svolgono compiti di servizio pubblico, individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 1.*

**18. 3.** Papini, Castagnetti, Monaco, Loiero, Molinari, Boccia, Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Carra, Santagata, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

È fatto divieto alla società concessionaria della fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3, di utilizzare, direttamente o indirettamente, ricavi derivanti dalla diffusione di trasmissioni pubblicitarie o di trasmissioni sponsorizzate per finanziarie le società e le reti della concessionaria che svolgono compiti di servizio pubblico, individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 1.

**18. 4.** Papini, Castagnetti, Monaco, Loiero, Molinari, Boccia, Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Carra, Santagata, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

ART. 20.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 20.

*(Organi della RAI-Radiotelevisione Italiana).*

1. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è composto da cinque membri, la cui provenienza è così ripartita: quattro eletti dal Parlamento in seduta comune con il sistema del voto limitato a uno; uno, che assume le funzioni di Presidente, eletto dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

2. Il consiglio di amministrazione nomina il direttore generale e i direttori dei canali televisivi e radiofonici. Qualora entro il termine di venti giorni non vi abbia provveduto decade dall'incarico.

3. Le dimissioni del presidente o di tre consiglieri provocano la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione.

4. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e delibera con la presenza di almeno tre dei suoi componenti.

**20. 4.** Maccanico, Pasetto, Gentiloni Silveri, Lusetti, Colasio, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Sopprimere il comma 4.*

**20. 9.** Panattoni, Grignaffini, Duca, Ralfaldini.

*Al comma 4, dopo il secondo capoverso, inserire il seguente: se dipendenti della pubblica amministrazione, sono posti obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo.*

**20. 10.** Giulietti, Duca, Grignaffini.

*Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:*

Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni, i membri sono rieleggibili una sola volta e per almeno due anni dal termine del mandato non possono intrattenere, direttamente o indirettamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con altre imprese operanti nel settore disciplinato dalla presente legge.

**20. 11.** Panattoni, Albonetti, Raffaldini.

*Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

Il mandato dei membri del consiglio ha termine in ogni caso dinanzi ad eventuali dimissioni o impedimento del presidente del consiglio di amministrazione.

**20. 1.** Boato, Pisicchio, Rizzo, Intini, Zanella, Bellillo, Buemi, Bulgarelli, Cento, Cima, Di Gioia, Lion, Mazzuca, Pecoraro Scanio, Vertone.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* di cui un rappresentante è riservato alle liste di minoranza.

**20. 12.** Albonetti, Raffaldini.

*Al comma 7, sostituire le parole:* formulata sulla base delle delibere della *con le seguenti:* deliberata dalla.

**20. 13.** Albonetti, Raffaldini, Duca.

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Fino a che il capitale azionario della Società Rai non è ceduto a favore della Fondazione Rai-Radiotelevisione italiana istituita ai sensi della presente legge ed a cui è affidata la gestione del servizio pubblico radiotelevisivo, che la esercita in concessione secondo le disposizioni della presente legge, il consiglio d'amministrazione è formato da cinque persone: quat-

tro componenti sono nominati dalla Commissione parlamentare di vigilanza con il voto limitato a uno; il Presidente è nominato dalla medesima Commissione parlamentare di vigilanza, con maggioranza qualificata dei due terzi. Il mandato dei membri del consiglio d'amministrazione dura tre anni. Il termine decorre a partire dal 1° aprile successivo alla nomina ed è rinnovabile per una sola volta. Le dimissioni del Presidente non dovute ad impedimento permanente comportano la contestuale decadenza del consiglio. In caso di dimissioni o impedimento di uno dei membri consiglio, la Commissione parlamentare di vigilanza elegge il nuovo componente con la procedura di cui al presente comma entro i 30 giorni dall'avvenuta comunicazione. Le dimissioni contestuali di tre membri comportano la decadenza dell'intero consiglio d'amministrazione, compreso il presidente.

**20. 14.** Panattoni, Duca, Grignaffini.

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Fino a che il numero delle azioni alienato non superi il 50 per cento del capitale della RAI-radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale connessi con lo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo da parte della concessionaria, il consiglio d'amministrazione è formato da cinque persone: quattro componenti sono nominati dalla Commissione parlamentare di vigilanza con il voto limitato a uno; il Presidente è nominato dalla medesima Commissione parlamentare di vigilanza, con maggioranza qualificata dei due terzi. Il mandato dei membri del consiglio d'amministrazione dura tre anni. Il termine decorre a partire dal 1° aprile successivo alla nomina ed è rinnovabile per una sola volta. Le dimissioni del Presidente non dovute ad impedimento permanente comportano la contestuale decadenza del consiglio. In caso di dimissioni o impedimento di uno dei membri consiglio, la Commissione parlamentare di vigilanza elegge il nuovo

componente con la procedura di cui al presente comma entro i 30 giorni dall'avvenuta comunicazione. Le dimissioni contestuali di tre membri comportano la decadenza dell'intero consiglio d'amministrazione, compreso il presidente.

**20. 15.** Panattoni, Duca, Grignaffini.

*Al comma 9 sostituire la parola: 10 con la seguente: 30.*

**20. 2.** Boato, Rizzo, Intini, Zanella, Piscichio, Bellillo, Buemi, Bulgarelli, Cento, Cima, Di Gioia, Lion, Mazzuca, Pecoraro Scanio, Vertone.

*Al comma 9, sostituire le parole da: ai fini fino a: favorevole, espresso con le seguenti: ai fini della nomina del consiglio di amministrazione, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica quattro membri eleggendoli con il voto limitato a uno, il restante membro, con funzioni di presidente, è eletto.*

*Conseguentemente dopo le parole: dei due terzi dei suoi componenti sostituire le parole: della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con le seguenti: dalla medesima Commissione.*

**20. 7.** Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Maccanico, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

*Al comma 9, sostituire le parole da: ai fini con le seguenti: ai fini della nomina del consiglio di amministrazione, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica indicano ognuna due membri eleggendoli con il voto limitato a uno, il restante membro, con funzioni di presidente, è eletto sulla base di una rosa di nomi indicata dai Presidenti della Camera dei*

Deputati e del Senato della Repubblica, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

**20. 8.** Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Maccanico, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

*Al comma 9, sostituire le parole da: ai fini della formulazione fino alla fine del penultimo periodo, con le seguenti: le competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in seduta comune indicano i cinque membri del consiglio di amministrazione e li eleggono con il voto limitato a uno; fra questi la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi elegge il presidente con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti.*

**20. 5.** Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Maccanico, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

*Al comma 9, sostituire le parole: sette membri con le seguenti: nove membri.*

*Conseguentemente sopprimere le parole da: i restanti fino a: maggioranza, sostituire le parole: la nomina del presidente diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso con le seguenti: il presidente indicato e sostituire le parole: della Commissione con le seguenti: dalla Commissione.*

**20. 6.** Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

*Al comma 9, sopprimere le parole:* tra cui il presidente.

**20. 16.** Grignaffini, Duca, Raffaldini.

*Al comma 9, ultimo periodo dopo la parola:* presidente, *sostituire le parole:* o di uno o più membri, *con le seguenti:* ha termine il mandato dei membri del consiglio. In caso di dimissioni o impedimento di uno o più membri si procede a nuova nomina.

**20. 3.** Boato, Rizzo, Intini, Zanella, Piscichio, Bellillo, Buemi, Bulgarelli, Cento, Cima, Di Gioia, Lion, Mazzuca, Pecoraro Scanio, Vertone.

#### ART. 23.

*Sopprimerlo.*

**23. 1.** Colasio, Gentiloni Silveri, Pasetto, Carra, Lusetti.

*Prima del comma 1, inserire il seguente:*

01. 1. Il sistema radiotelevisivo in tecnica digitale è informato, sia nella fase di sperimentazione sia successivamente all'effettivo completo passaggio dalla diffusione televisiva terrestre in tecnica analogica a quella digitale, al pluralismo delle fonti e alla concorrenza effettiva fra le emittenti che utilizzano reti via etere terrestri, via cavo e via satellite.

**23. 11.** Grignaffini, Raffaldini, Susini, Tocci.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* esercenti a qualunque titolo *fino alle parole:* nazionale e locale *con le seguenti:* che legittimamente esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica, da satellite o via cavo.

**23. 3.** Colasio, Gentiloni Silveri, Pasetto, Carra, Lusetti.

*Al comma 1, sostituire le parole:* esercenti a qualunque titolo *con le seguenti:* in possesso del titolo concessorio per l'esercizio della.

*Conseguentemente al comma 5, sopprimere le parole da:* ovvero per il generale *fino alla fine del comma.*

**23. 4.** Colasio, Gentiloni Silveri, Pasetto, Carra, Lusetti.

*Al comma 1, sostituire le parole:* a qualunque titolo *con le seguenti:* in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

**23. 5.** Grignaffini, Capitelli, Duca.

*Al comma 1, sostituire la parola:* autorizzazione *con la seguente:* abilitazione.

**23. 6.** Colasio, Gentiloni Silveri, Pasetto, Carra, Lusetti.

*Al comma 1, sostituire le parole:* possono effettuare *con le seguenti:* possono richiedere al Ministero delle comunicazioni il rilascio dell'abilitazione alla sperimentazione di trasmissioni televisive in tecnica digitale. Ottenuta l'abilitazione i predetti soggetti possono effettuare,.

**23. 7.** Colasio, Gentiloni Silveri, Pasetto, Carra, Lusetti.

*Al comma 1, dopo la parola:* possono, *inserire le seguenti:* previo il rilascio dell'abilitazione alla sperimentazione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

**23. 8.** Grignaffini, Lolli, Carli.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* , anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi già diffusi in tecnica analogica,.

**23. 2.** Colasio, Gentiloni Silveri, Pasetto, Carra, Lusetti.

*Al comma 1, sostituire le parole:* dei programmi con *le seguenti:* di lungometraggi cinematografici.

**23. 9.** Colasio, Gentiloni Silveri, Pasetto, Carra, Lusetti.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* delle reti, nonché richiedere *fino alla fine del comma con le seguenti:* delle reti. I soggetti che siano titolari di una concessione per la radiodiffusione televisiva in tecnica analogica su frequenze terrestri possono richiedere la licenza o l'autorizzazione per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre a condizione che i medesimi:

a) siano in regola con il versamento dei canoni di concessione dovuti;

b) non siano incorsi nella sanzione della revoca della concessione.

**23. 10.** Colasio, Gentiloni Silveri, Pasetto, Carra, Lusetti.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Le sperimentazioni di cui al presente comma possono altresì essere effettuate da soggetti diversi da quelli che già esercitano a qualunque titolo l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito locale o nazionale qualora siano in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'abilitazione per la sperimentazione di cui al comma 1 ed a condizione che entro trenta giorni dal rilascio dell'abilitazione presentino richiesta di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249, secondo le modalità e con gli obblighi fissati con propria delibera dell'Autorità. Gli stessi soggetti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono richiedere le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre, nel rispetto dei termini e limiti di cui al presente comma.

**23. 12.** Colasio, Gentiloni Silveri, Pasetto, Carra, Lusetti.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Al fine di assicurare il rispetto della vigente normativa in materia di ambiente e tutela della salute umana il Ministero delle comunicazioni, previo parere favorevole dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, può imporre agli operatori di rete, quale condizione per la licenza o le autorizzazioni di cui al presente comma, la condivisione di infrastrutture, impianti e infrastrutture civili nonché piani di trasferimento.

**23. 14.** Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni previo parere favorevole dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

**23. 15.** Colasio, Gentiloni Silveri, Pasetto, Carra, Lusetti.

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

1-bis. L'abilitazione alla sperimentazione di cui al comma 1 è altresì rilasciata anche a soggetti diversi da quelli previsti dal medesimo comma 1 a condizione che entro trenta giorni dal rilascio dell'abilitazione presentino richiesta di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, secondo le modalità e con gli obblighi fissati, con propria delibera, dall'Autorità.

1-ter. L'abilitazione di cui al comma 1-bis può essere richiesta anche da più soggetti, costituiti in forma di consorzio ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile, ovvero che sottoscrivono congiuntamente un'intesa a svolgere le attività di sperimentazione, in caso di rilascio dell'abilitazione, conformemente al progetto di attuazione e al progetto radioelettrico presentati contemporaneamente alla domanda.

1-*quater*. Al consorzio di cui al comma 1-*ter* possono partecipare i soggetti di cui al comma 1 nonché gli editori di prodotti e servizi multimediali, ferma restando la responsabilità solidale di sottoscrittori per tutta la durata della sperimentazione. La definizione dell'intesa destinata allo svolgimento delle attività sperimentali non determina di per sé organizzazione o associazione tra le imprese partecipanti, ognuna delle quali conserva la propria autonomia gestionale e operativa. Nell'intesa devono essere specificate le attività di sperimentazione svolte singolarmente da ciascuna impresa partecipante.

1-*quinquies*. La durata delle abilitazioni non può superare il termine di scadenza della concessione del soggetto abilitato e comunque, anche con riferimento ai soggetti che non sono titolari di concessione, il termine del 25 luglio 2005.

**23. 13.** Rognoni, Panattoni, Sasso, Tocci.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Le sperimentazioni di cui al comma 1 possono altresì essere effettuate da soggetti diversi da quelli che già esercitano a qualunque titolo l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito locale o nazionale qualora siano in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'abilitazione per la sperimentazione di cui al comma 1 ed a condizione che entro trenta giorni dal rilascio dell'abilitazione presentino richiesta di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, secondo le modalità e con gli obblighi fissati con propria delibera dell'Autorità. Gli stessi soggetti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono richiedere le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre, nel rispetto dei termini e limiti di cui al comma 1.

**23. 16.** Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sperimentazione è consentita garantendo parità di trattamento a tutti i richiedenti in relazione all'effettiva disponibilità delle frequenze ed in conformità con quanto previsto dal piano nazionale delle frequenze e sue successive modificazioni ed integrazioni. In caso di richieste di abilitazione eccedenti la disponibilità delle frequenze il Ministero delle comunicazioni promuove il coordinamento degli impianti di trasmissione e la condivisione di siti, impianti e apparati trasmissivi fra più richiedenti anche mediante intese e consorzi.

**23. 17.** Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti.

*Sopprimere il comma 2.*

**23. 18.** Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti.

*Al comma 2, sostituire le parole:* La sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale può essere effettuata *con le seguenti:* Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, le trasmissioni in tecnica digitale terrestre sono effettuate.

**23. 19.** Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Anche ai fini del coordinamento internazionale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco di tali impianti viene reso noto dal Ministero delle comunicazioni nel formato standard previsto dall'European Broadcasting Office.

**23. 20.** Rognoni.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-*bis*. Successivamente alla data di cessazione delle trasmissioni televisive in tec-

nica analogica le trasmissioni in tecnica digitale sono effettuate esclusivamente mediante l'utilizzo delle frequenze di emissione assegnate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sulla base di procedure ispirate ai principi della trasparenza, obiettività, proporzionalità e non discriminazione.

**23. 21.** Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti.

*Sopprimere il comma 3.*

**23. 22.** Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti.

*Al comma 3, sopprimere le parole: in ambito nazionale o locale.*

**23. 23.** Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti.

*Al comma 3, dopo le parole: in ambito, aggiungere la parola: internazionale,.*

**23. 25.** Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti.

*Al comma 3, sostituire le parole: siano destinate con le seguenti: siano impiegate esclusivamente.*

**23. 24.** Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti.

*Al comma 3, dopo le parole: in tecnica digitale aggiungere le seguenti: e che gli impianti siano ricompresi nell'elenco di cui al comma 2.*

**23. 26.** Rognoni, Capitelli.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. L'efficacia delle acquisizioni di cui al comma 3 sarà subordinata all'effettivo utilizzo degli impianti o dei rami d'azienda acquisiti per la trasmissione in

tecnica digitale terrestre entro i centotanta giorni successivi al trasferimento degli stessi.

**23. 27.** Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti.

*Al comma 4, sostituire le parole: In caso di indebita occupazione delle frequenze televisive, con le seguenti: In caso di illegittima occupazione da parte di soggetto privo della relativa concessione o autorizzazione.*

**23. 28.** Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti.

*Al comma 4, dopo le parole: televisive aggiungere le seguenti: e radiotelevisive.*

**23. 30.** Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti.

*Al comma 4, sostituire le parole: si applica quanto previsto, con le seguenti: si applicano, aumentate fino al triplo, le sanzioni previste.*

**23. 29.** Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti.

*Al comma 5 sostituire le parole che vanno da: ai soggetti che esercitano legittimamente fino alla fine del comma con le seguenti: dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai soggetti che esercitano legittimamente l'attività di diffusione televisiva in virtù di titolo concessorio. Il meccanismo di conferimento della licenza di operatore televisivo è determinato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in un apposito regolamento, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, che prevede un'assegnazione delle risorse frequenziali basata su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori, proporzionati, e idonei a non cristallizzare l'attuale situazione di fatto e ad incentivare l'entrata di nuovi soggetti con-*

correnti, completando il processo di liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni.

**23. 33.** Pasetto, Gentiloni Silveri, Colasio, Carra, Lusetti.

*Al comma 5, sopprimere le parole da: ovvero per il generale assentimento fino alla fine del comma.*

**23. 31.** Carra, Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Lusetti.

*Al comma 5, sopprimere le parole: ovvero per il generale assentimento di cui al comma 1.*

**23. 32.** Panattoni, Sasso, Grignaffini.

*Al comma 6, sopprimere le parole: contenuta nella domanda.*

**23. 34.** Carra, Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Lusetti.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce una procedura selettiva sulla base dei principi di trasparenza, obiettività, proporzionalità, e non discriminazione per il rilascio delle licenze di cui al presente comma.*

**23. 35.** Carra, Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Lusetti.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* In conformità a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, al fine di assicurare il rispetto della vigente normativa in materia di ambiente e tutela della salute umana il Ministero delle comunicazioni, previo parere favorevole dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, può imporre agli operatori di rete, quale condizione per il rilascio

delle licenze, la condivisione di infrastrutture, impianti e infrastrutture civili nonché piani di trasferimento.

**23. 36.** Carra, Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Lusetti.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Al fine di assicurare il rispetto della vigente normativa in materia ambientale e di tutela della salute umana il Ministero delle comunicazioni, previo parere favorevole dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, può imporre agli operatori di rete, quale condizione per il rilascio della autorizzazione per l'attività di operatore di rete, la condivisione di infrastrutture, impianti e infrastrutture civili nonché piani di trasferimento.

**23. 37.** Carra, Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Lusetti.

*Al comma 9, secondo periodo sopprimere le parole: superano o.*

**23. 38.** Carra, Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Lusetti.

*Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o che sono dichiarati urbanisticamente o ambientalmente incompatibili dai piani di settore adottati dalle regioni o dalle provincie autonome.*

**23. 40.** Rosato.

*Al comma 9, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:* Il Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero dell'ambiente dispone, con onere a carico del titolare dell'impianto, entro 120 giorni dall'attuazione della presente legge, il trasferimento, e nel caso di inadempienza, la disattivazione degli impianti ritenuti non idonei sotto l'aspetto radioelettrico.

**23. 39.** Carra, Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Lusetti.

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*  
Il ministero delle comunicazioni autorizza le modificazioni tecnico-operative idonee a realizzare gli impianti ricompresi nell'elenco di cui al comma 2 e ad agevolarne la conversione in tecnica digitale e, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che attribuiscono tali competenze alla regione o alla provincia ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera *b*), autorizza le ricollocazioni dei suddetti impianti, necessarie per realizzare tali finalità.

**23. 41.** Rognoni, Sasso.

*Al comma 10, sostituire le parole:* Il Ministero delle comunicazioni autorizza *con le seguenti:* il Ministero delle comunicazioni, sentite le regioni, autorizza.

*Conseguentemente, al comma 11, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* e alle regioni.

**23. 42.** Carra, Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Lusetti.

*Al comma 10, dopo le parole:* comma 2, lettera *b*), *autorizza aggiungere le seguenti:* previo parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

**23. 43.** Carra, Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Lusetti.

*Sopprimere il comma 11.*

**23. 44.** Rognoni, Capitelli.

*Al comma 11, dopo il primo periodo, aggiungere le parole:* solo qualora siano conformi alla normativa vigente in materia di emissioni elettromagnetiche.

**23. 45.** Carra, Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Lusetti.

*Sopprimere il comma 14.*

**23. 46.** Carra, Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Lusetti.

*Al comma 14, sostituire le parole:* di cui al decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, e in particolare gli articoli da 3 a 9 *con le seguenti:* relative alla realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.

**23. 47.** I relatori.

*Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:*

*23-bis. (Agevolazioni all'avvio della sperimentazione e limiti al cumulo dei blocchi di diffusione).* 1. Fino alla completa cessazione delle trasmissioni in tecnica analogica, le trasmissioni in tecnica digitale, anche ai fini della sperimentazione, sono effettuate sui canali legittimamente eserciti nonché su quelli eventualmente derivanti dalle acquisizioni.

2. Ferma l'efficacia delle acquisizioni di impianti o di rami di azienda effettuate ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e sino alla completa cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, al fine di promuovere l'avvio dei mercati delle diffusioni televisive terrestri in tecnica digitale, sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari o autorizzati alla diffusione del segnale televisivo su radiofrequenze terrestri in tecnica analogica in ambito locale o nazionale, nonché tra questi ed ogni altro soggetto, pur se non già titolare di concessione, autorizzazione o comunque di altro titolo legittimante l'emittenza televisiva su radiofrequenze terrestri in tecnica analogica, a condizione che tali ultimi soggetti siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'Autorità in un apposito regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge tenendo conto, in quanto applicabili, degli obblighi previsti per i con-

cessionari per la radiodiffusione in tecnica analogica dalle leggi vigenti nonché dal regolamento di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 78 del 1° dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998.

3. L'acquisto di radiofrequenze, come previsto dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, deve essere reso compatibile con il piano di assegnazione delle radiofrequenze in tecnica digitale definito dalla Autorità.

4. Al fine esclusivo di realizzare reti digitali ciascun soggetto può acquisire direttamente ovvero attraverso società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, tutti gli impianti o i rami di azienda di non più di un'altra società concessionaria o autorizzata operante in ambito nazionale.

5. L'efficacia delle acquisizioni di cui al comma 2 è subordinata all'effettiva richiesta da parte del soggetto acquirente dell'abilitazione alla sperimentazione o, quando già possibile, della licenza di operatore di rete in tecnica digitale, che deve essere presentata entro i sessanta giorni successivi ai primo atto di acquisizione.

6. Gli impianti o i rami di azienda acquisiti ai sensi del presente articolo devono essere utilizzati esclusivamente per la diffusione in tecnica digitale, inclusa quella effettuata in via sperimentale ai sensi della presente legge.

7. Alla realizzazione di reti digitali terrestri si applicano, sino al 31 dicembre 2006, le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, e, in particolare, gli articoli da 3 a 9.

**23. 01.** Rognoni, Panattoni.

*Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:*

*23-bis.* 1. I soggetti richiedenti l'abilitazione alla sperimentazione che sono titolari di più di una concessione televisiva, ovvero di concessioni e di autorizzazione soggetta ai medesimi obblighi della concessione ai sensi dell'articolo 3, commi 6 e

11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, all'atto della richiesta della abilitazione devono impegnarsi a riservare all'interno del proprio blocco di diffusione pari opportunità e comunque almeno il 40 per cento della capacità trasmissiva, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, per la sperimentazione da parte di soggetti non abilitati che non siano società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della citata legge n. 249 del 1997, con il richiedente ovvero con altri soggetti già abilitati, che abbiano richiesto l'abilitazione o che siano concessionari e non abbiano ancora richiesto l'abilitazione.

2. I soggetti richiedenti l'abilitazione alla sperimentazione all'atto della richiesta della abilitazione devono precisare le tipologie di programmi che intendono diffondere in via sperimentale specificando se viene diffusa replica di programmi autorizzati via cavo e via satellite ovvero replica di programmi irradiati legittimamente da emittenti terrestri ovvero nuovi programmi oggetto di autorizzazione, in ambito nazionale o locale, per la fornitura dei programmi televisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su radiofrequenze terrestri.

3. L'Autorità, su istanza del richiedente, prevede, nel rilasciare l'abilitazione, un periodo non superiore a sei mesi di prove tecniche, durante il quale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. L'abilitazione è rilasciata esclusivamente per le radiofrequenze previste dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze in tecnica digitale.

**23. 02.** Rognoni, Grignaffini, Panattoni.

ART. 24.

*Sopprimere il comma 3.*

**24. 1.** Panattoni, Grignaffini, Duca, Ralfaldini, Albonetti.

*Al comma 3, sostituire le parole da: all'articolo 1 fino alla fine del comma, con le seguenti: al comma 14 dell'articolo 23.*

**24. 2.** I relatori.

ART. 25.

*Sopprimerlo.*

**25. 27.** Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Luseti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

*Al comma 1, sostituire le parole: saranno rese attive con le seguenti: sono rese attive.*

**25. 1.** I relatori.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 aprile 2004, svolge un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare:

a) la quota di popolazione raggiunta dalle nuove reti digitali terrestri;

b) la presenza sul mercato di decoder a prezzi accessibili;

c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.

*3-bis.* Entro trenta giorni dal completamento dell'accertamento di cui al comma 3, l'Autorità invia una relazione al Governo ed alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nella quale dà conto dell'accertamento effettuato. Ove l'Autorità accerti che non si siano verificate le predette condizioni, adotta i prov-

vedimenti indicati dal comma 7 dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

**25. 28.** I relatori.

*Al comma 3, lettera c), dopo le parole: reti analogiche, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo ai programmi informativi.*

**25. 4.** Duca, Grignaffini, Chiaromonte, Raffaldini.

*Al comma 3, dopo le parole: settore televisivo inserire le seguenti: , specificando se ciascuna delle reti digitali terrestri in ambito nazionale, anche in ragione della diffusione o disponibilità degli apparati ricevitori-decodificatori assicuri una effettiva possibilità di accesso ai programmi da parte almeno dell'80 per cento della popolazione.*

**25. 5.** Rognoni, Panattoni, Tidei, Duca, Grignaffini.

*Al comma 3, sostituire le parole da: ed eventualmente fino a: dell'accesso ai medesimi con il seguente periodo:*

, specificando se ciascuna delle reti digitali terrestri in ambito nazionale, anche in ragione della diffusione o disponibilità degli apparati ricevitori - decodificatori, assicuri una effettiva possibilità di accesso ai programmi da parte di almeno l'80 per cento della popolazione e riguardi tutti i capoluoghi di provincia. L'Autorità successivamente all'adozione della relazione di cui al presente comma verifica il rispetto del limite al numero di programmi di cui ai successivi commi 7 e 8 e, nel caso di superamento di detti limiti, provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

**25. 6.** Rognoni.

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: televisive in tecnica digitale aggiungere le seguenti: in presenza dell'attiva-*

zione di almeno due blocchi di diffusione in tecnica digitale con copertura di almeno il 50 per cento della popolazione.

**25. 7.** Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole:* attuando condizioni di effettivo pluralismo territoriale, in particolare ripartendo in modo equilibrato e proporzionale al numero di abbonati l'ideazione, la realizzazione e la produzione di programmi con diffusione in ambito nazionale tra i centri di produzione e alle sedi regionali.

**25. 29.** Caparini, Gibelli, Rodeghiero.

*Sostituire il comma 6 con i seguenti:*

6. È istituito, secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione di cui al comma 3-ter, un fondo per incentivare la diffusione della tecnologia digitale su frequenze terrestri, via cavo e via satellite, anche con riferimento alla distribuzione all'utenza di apparecchi per la ricezione dei programmi televisivi, radiofonici e dei servizi in tecnica digitale. Con successivi provvedimenti saranno individuate forme e modalità di partecipazione finanziaria al fondo da parte delle società private interessate ai processi di innovazione tecnologica del settore.

6-bis. In sede di prima attuazione della presente legge, al fondo sono assegnati per il triennio 2003-2005 complessivi euro 300 milioni. Al relativo onere, pari a 100 milioni per il 2003, 100 milioni per il 2004 e 100 milioni per il 2005, si provvede mediante corrispondente diminuzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte capitale « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

6-ter. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle comunicazioni, previo parere competenti delle commissioni parlamentari, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le procedure per l'utilizzazione del fondo di cui al comma 3.

**25. 11.** Grignaffini, Giulietti.

*Al comma 6, dopo le parole:* e delle finanze *aggiungere le seguenti:* previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

**25. 10.** Duca, Grignaffini, Chiaromonte, Raffaldini.

*Al comma 6 alla fine del secondo periodo dopo le parole:* programmi trasmessi in tecnica digitale *aggiungere le seguenti:* su frequenze terrestri, via cavo o via satellite.

**25. 8.** Rognoni.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* con la medesima procedura seguita per la sua emanazione.

**25. 9.** Duca, Grignaffini, Chiaromonte, Raffaldini.

*Sopprimere i commi 7 e 8.*

**25. 15.** Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Carra, Maccanico, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

*Al comma 7, sopprimere il primo ed il secondo periodo.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 8.*

**25. 14.** Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Luseti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

*Al comma 7, sostituire le parole: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti:*

Ove, in base all'accertamento svolto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo quanto disposto dai commi 3 e 3-bis, risultino rispettate le condizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c).

**25. 3.** Il Relatore.

*Al comma 7, primo periodo, prima delle parole: il numero complessivo di inserire le seguenti: in presenza dell'attivazione di almeno due blocchi di diffusione in tecnica 50 per cento della popolazione.*

**25. 13.** Duca, Grignaffini, Panattoni.

*Al comma 7, sostituire le parole da: possono concorrere fino a: 50 per cento della popolazione con le seguenti: possono concorrere a formare la base di calcolo qualora dalla verifica effettuata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi e nei tempi di cui al comma 3, risulti una effettiva possibilità di accesso ai programmi digitali su frequenze terrestri da parte almeno dell'80 per cento della popolazione e relativa a tutti i capoluoghi di provincia.*

**25. 12.** Rognoni.

*Al comma 8 sostituire le parole: che raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale con le seguenti: rispetto ai quali risulta assicurata una effettiva possibilità di accesso da parte almeno dell'80 per cento della popolazione ed in tutti i capoluoghi di provincia, alla luce della verifica effettuata dall'Autorità ai sensi del comma 3 del presente articolo.*

**25. 16.** Rognoni.

*Al comma 8 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che non costituiscano replica simultanea dei programmi diffusi in tecnica analogica.*

**25. 17.** Rognoni.

*Al comma 10, sopprimere le parole: in ambito nazionale.*

*Conseguentemente sopprimere le parole da: tale domanda fino alla fine del comma.*

**25. 22.** Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Luseti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

*Al comma 10, tredicesima riga sostituire previsto dalla legge con: previsto dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.*

**25. 19.** Rognoni.

*Al comma 10, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento.*

**25. 18.** Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Luseti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

*Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* in deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 23 della presente legge, fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, non appena le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale dimostreranno di aver raggiunto una copertura in tecnica digitale pari ad almeno il venti per cento della effettiva copertura in tecnica analogica potranno presentare domanda per ottenere la licenza di operatore in ambito locale.

**25. 25.** Butti, Meroi.

*Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Non appena le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale avranno raggiunto una copertura in tecnica digitale pari ad almeno il venti per cento della effettiva copertura in tecnica analogica potranno presentare domanda per ottenere la licenza di operatore di rete in ambito locale.

**\*25. 20.** Pippo Gianni, De Laurentiis.

*Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Non appena le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale avranno raggiunto una copertura in tecnica digitale pari ad almeno il venti per cento della effettiva copertura in tecnica analogica potranno presentare domanda per ottenere la licenza di operatore di rete in ambito locale.

**\*25. 21.** Mazzuca Poggiolini.

*Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Non appena le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale avranno raggiunto una copertura in tecnica digitale pari ad almeno il venti per cento della effettiva copertura in tecnica

analogica potranno presentare domanda per ottenere la licenza di operatore di rete in ambito locale.

**\*25. 26.** Lusetti.

*Al comma 11 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La licenza individuale, non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, la quale è effettuata, anche con riferimento agli impianti o rami di azienda già legittimamente operanti in tecnica analogica o utilizzati per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale, con distinto provvedimento in applicazione della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati nel rispetto di quanto previsto dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/21/CE e 2002/20/CE del 7 marzo 2002 e della direttiva 2002/77 della Commissione del 16 settembre 2002.

**25. 23.** Rognoni.

*Al comma 11 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La licenza individuale, non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, la quale è effettuata, anche con riferimento agli impianti o rami di azienda già legittimamente operanti in tecnica analogica o utilizzati per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale, come distinto provvedimento in applicazione della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

**25. 24.** Rognoni, Duca, Grignaffini.

## ART. 26.

*Al comma 1, sostituire le parole:* la regione autonoma Valle d'Aosta *con le seguenti:* le regioni autonome.

**26. 2.** Rosato.

*Alla rubrica, sostituire le parole:* per la regione autonoma Valle d'Aosta *con le seguenti:* per le regioni autonome.

**26. 1.** Rosato.

## ART. 27.

*Dopo il comma 27, inserire il seguente:*

ART. 27-bis. 1. Agli operai, impiegati e quadri dipendenti di aziende pubbliche o private esercenti servizi radiofonici o televisivi comunque realizzati come attività di produzione, post-produzione, emissione, edizione e messa in onda, distribuzione e commercializzazione di programmi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a) della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni e integrazioni, previa verifica della possibilità di attuare gli strumenti di cui all'ar-

ticolo 5 della legge 19 luglio 236 e successive modificazioni e integrazioni.

**27. 01.** Duca, Grignaffini.

## ART. 28.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole:* ad esclusione degli articoli, *aggiungere:* i commi 3, 4 e 5.

**28. 1.** Grignaffini, Duca.

*Al comma 1, sopprimere le lettere c) ed f).*

**28. 2.** Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire il seguente:*

*c-bis)* le parole « 8 escluso il comma 10 » del comma 1 e « comma 10 » del comma 3, dell'articolo 31, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

**28. 3.** Giulietti.